

**Club Licensing and
Financial Sustainability Regulations**

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC)

Edizione 2025

INDICE

Part I.	Disposizioni Generali	4
Article 1	– Campo di applicazione	4
Article 2	– Obiettivi	4
Article 3	– Responsabilità del UEFA Club Financial Control Body	4
Article 4	– Definizione dei Termini	5
Part II.	UEFA Club Licensing	10
Article 5	– Responsabilità del concessore licenza	10
Article 6	– L'amministrazione del concessore di licenza	10
Article 7	– decision-making bodies	11
Article 8	– Catalogo di sanzioni	12
Article 9	– Certificazione del concessore licenza	12
Article 10	– Il core process	12
Article 11	– Procedure di Valutazione	13
Article 12	– Equità di trattamento e confidenzialità	13
Article 13	– Politica delle eccezioni	13
Article 14	– Definizione di richiedente la licenza e regola dei tre anni	14
Article 15	– Responsabilità generale del richiedente la licenza	14
Article 16	– Licenza UEFA	14
Article 17	– Generale	15
Article 18	– Programma di sviluppo giovanile	15
Article 19	– Squadre giovanili	15
Article 20	– Attività del calcio femminile	15
Article 21	– Cura Medica dei giocatori	15
Article 22	– Registrazione dei giocatori	16
Article 23	– Contratto scritto con i giocatori professionisti	16
Article 24	– Prestito di giocatori professionisti	16
Article 25	– Questioni arbitrali e leggi di gioco (Laws of the Game)	16
Article 26	– Strategia di sostenibilità sociale e ambientale	17
Article 27	– Uguaglianza e inclusione	17
Article 28	– Anti-razzismo	17
Article 29	– Protezione e benessere dei bambini	17
Article 30	– Calcio per tutti abilities	17
Article 31	– Protezione ambientale	17
Article 32	– Stadio per le competizioni di club UEFA	18
Article 33	– Strutture per gli allenamenti - Disponibilità	18
Article 34	– Strutture per gli allenamenti – Infrastrutture minime	18
Article 35	– Direttore Generale	19
Article 36	– Responsabile Finanziario	19
Article 37	– Addetto Stampa	19
Article 38	– Medico	19
Article 39	– Fisioterapista	19
Article 40	– Medico squadre giovanili	19
Article 41	– Match organisation officer	19
Article 42	– Funzionario della sicurezza e della protezione	19
Article 43	– Funzionario sostenibilità sociale e ambientale	19
Article 44	– Supporter Liaison Officer	20
Article 45	– Disability access officer (funzionario responsabile dell'accesso dei disabili)	20
Article 46	– Allenatore della prima squadra	20
Article 47	– Assistente allenatore della prima squadra	20
Article 48	– Allenatore dei portieri della prima squadra	20
Article 49	– Responsabile del programma di sviluppo giovanile	20
Article 50	– Allenatore delle squadre giovanili	21
Article 51	– Allenatore dei portieri delle squadre giovanili	21
Article 52	– Condizioni comuni applicabili alle qualifiche di UEFA coaching nell'ambito della UEFA Coaching Convention	21
Article 53	– Contratti scritti	21
Article 54	– Fornitori di servizi	21

Article 55 – Occupazione dei ruoli	21	
Article 56 – Struttura organizzativa/organigramma	21	
Article 57 – Obbligo di sostituzione durante la stagione agonistica	22	
Article 58 – Dichiarazione relative alla partecipazione a competizioni per Club UEFA	23	
Article 59 – Informazioni legali minime	23	
Article 60 – Identità, storia e legacy del richiedente licenza	23	
Article 61 – Struttura legale del gruppo	23	
Article 62 – Struttura di controllo, ultimo beneficiario e parti con influenza significativa	24	
Article 63 – Rappresentazione scritta prima delle decisioni delle licenze	25	
Article 64 – Reporting entity e reporting perimeter (entità a cui si riferisce la rendicontazione e perimetro di rendicontazione)	26	
Article 65 – Bilancio finanziario annuale	26	
Article 66 – Pubblicazione delle informazioni finanziarie	27	
Article 67 – Bilancio intermedio	27	
Article 68 – Regola per il patrimonio netto	28	
Article 69 – Assenza di debiti scaduti nei confronti di club di calcio	28	
Article 70 – Assenza di debiti scaduti nei confronti degli impiegati	29	
Article 71 – Assenza di debiti scaduti nei confronti di autorità sociali/fiscali	30	
Article 72 – Assenza di debiti scaduti nei confronti della UEFA e del concessore licenza	30	
Article 73 – Informazioni Finanziarie Previsionali	31	
Part III. UEFA Club monitoring	32	
Article 74 – Processo di monitoring	32	
Article 75 – Responsabilità del concessore licenza	32	
Article 76 – Responsabilità del richiedente licenza	32	
Article 77 – Informazioni del club	32	
Article 78 – Processo di monitoring	33	
Article 79 – Debiti scaduti verso club calcistici non aumentati	33	
Article 80 – Assenza debiti scaduti verso impiegati - non aumentati	34	
Article 81 – Assenza debiti scaduti verso autorità sociali/fiscali - non aumentati	35	
Article 82 – Assenza debiti scaduti verso UEFA e concessore licenza	35	
Part IV. Regole finali	36	
Article 83 – Testo Autorevole e lingua di corrispondenza	36	
Article 84 – Allegati	36	
Article 85 – UEFA Compliance audits	36	
Article 86 – Procedure Disciplinari	36	
Article 87 – Disposizioni per l'implementazione	36	
Article 88 – Adozione, abrogazione ed entrata in vigore	36	
ALLEGATO 1: CORE PROCESS (NUCLEO DEL PROCESSO)	37	
LE TABELLE SOTTO ILLUSTRANO IL CORE PROCESS. (NUCLEO DEL PROCESSO)	37	

Part I. Disposizioni Generali

Article 1 – Campo di applicazione

- ¹ Queste regole si applicano ogni qualvolta si faccia espressamente riferimento a specifici regolamenti che governano una competizione maschile per club che deve essere giocata sotto l'egida della UEFA (di seguito: competizioni UEFA per club), ed anche per competizioni ufficiali FSGC.
- ² Queste regole governano i diritti, i doveri e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nel sistema di rilascio della licenza FSGC ai club e definiscono in particolare:
 - a) I requisiti minimi che devono essere rispettati dalla FSGC per agire in qualità di concessore di licenza per i club affiliati, così come le procedure minime che devono essere seguite dal concessore di licenza per la sua valutazione dei criteri del club licensing (capitolo 1);
 - b) Il richiedente la licenza e cosa è la licenza richiesta per partecipare alle competizioni UEFA per club ed al Campionato FSGC (capitolo 2);
 - c) I criteri sportivi, di sostenibilità sociale e ambientale, infrastrutturali, amministrativi e del personale, legali e finanziari minimi che devono essere rispettati da un club affinché questo possa ricevere una licenza dal suo Licensor (FSGC) come parte del processo di ammissione alle competizioni UEFA per club (capitolo 3);

Article 2 – Obiettivi

- ¹ Queste regole si propongono:
 - a) Di promuovere ulteriormente ed incrementare con continuità lo standard di tutti gli aspetti connessi col movimento calcistico a San Marino e di dare costante priorità all'allenamento ed al benessere ~~alla cura~~ dei giovani giocatori di tutte le società;
 - b) Di promuovere la partecipazione nel calcio e di contribuire allo sviluppo del calcio femminile
 - c) Di assicurare che le società abbiano un adeguato livello di management e di organizzazione;
 - d) Adeguare gli impianti sportivi utilizzati dai club per dare ai giocatori, agli spettatori ed ai rappresentanti dei media delle strutture ben equipaggiate, ben fornite e sicure;
 - e) Proteggere l'integrità e la corretta gestione delle competizioni UEFA e di quelle FSGC;
 - f) Di salvaguardare l'identità, la storia e l'eredità di ogni club
 - g) Di incoraggiare la cooperazione tra licensor e club e di permettere lo sviluppo del benchmarking per i club di tutta Europa in relazione ai criteri finanziari, sportivi, infrastrutturali, di sostenibilità sociale e ambientale, legali, amministrativi e del personale.
 - h) Di abbracciare la responsabilità sociale nel calcio
 - i) Di promuovere una relazione salutare tra i club e i tifosi e di incrementare l'accessibilità nel calcio
- ² Inoltre queste regole vogliono promuovere più disciplina e razionalità nella gestione finanziaria dei club e in particolare:
 - a) Per incrementare la sostenibilità economico finanziaria dei club, incrementando la loro trasparenza e credibilità;
 - b) Porre la necessaria importanza alla protezione dei creditori;
 - c) Per promuovere un migliore controllo dei costi;
 - d) Per incoraggiare i club ad operare sulla base delle loro sole entrate;
 - e) Per incoraggiare una politica di spesa responsabile per il bene del calcio sul lungo periodo;
 - f) Per proteggere la sopravvivenza e la sostenibilità del calcio Sammarinese di club sul lungo periodo.

Article 3 – Responsabilità del UEFA Club Financial Control Body

- ¹ Il UEFA Club Financial Control Body svolge i propri compiti come specificato nel presente regolamento e nelle norme procedurali che disciplinano il UEFA Club Financial Control Body
- ² Nell'assolvere queste responsabilità, il UEFA Club Financial Control Body assicura uguale trattamento a tutti i concessori licenza (d'ora in poi "Licensor") e a tutti i richiedenti licenza e garantisce piena confidenzialità su tutte le informazioni fornite

Article 4 – Definizione dei Termini

Ai fini di queste regole, le definizioni dei termini applicabili sono::

Procedure amministrative	processo volontario o obbligatorio che può essere usato come alternativa alla liquidazione di un'entità, è spesso conosciuta come andare in amministrazione controllata. La gestione giorno per giorno delle attività di un'entità in amministrazione può essere operata dall'amministratore per conto dei creditori.
Agente/intermediario	una persona fisica o giuridica che, a pagamento o gratuitamente, rappresenta i giocatori e/o i club nelle negoziazioni al fine di concludere un contratto d'impiego o rappresenta i club nelle negoziazioni al fine di concludere un accordo di trasferimento.
Procedure concordate	In un contratto per l'esecuzione di procedure concordate, il revisore contabile è assunto per eseguire quelle procedure di natura di revisione contabile, concordate dal revisore contabile, dal soggetto richiedente e dalle parti terze interessate, e al termine riportare le risultanze effettive. I destinatari della relazione devono trarre da essa le proprie conclusioni. La relazione è riservata a quelle parti che hanno concordato le procedure da attuare, poiché le altre parti, all'oscuro delle motivazioni di tali procedure, potrebbero interpretarne erroneamente i risultati.
Associato	un'entità, comprendente un ente senza personalità giuridica come una partnership, che non è né una controllata né una partecipata in una joint venture e in cui l'investitore esercita un'influenza significativa.
Informazione sul pareggio di bilancio	Informazioni finanziarie che devono essere calcolate e riconciliate con il bilancio e le registrazioni contabili sottostanti nel rispetto di ogni rilevante periodo di rendicontazione, che devono essere presentate da un club per valutare la sua conformità con il requisito del pareggio
CL/FFP IT solution	Sistema IT sviluppato dalla UEFA con lo scopo di raccogliere informazioni dai richiedenti la licenza/detentori di licenza, e per condividere informazioni con i concessionari riguardo i loro club affiliati, con lo scopo della realizzazione, della valutazione e dell'applicazione del presente regolamento.
Criteri del Club licensing	I requisiti, divisi in 5 categorie (sportiva, infrastrutturale, di sostenibilità sociale e ambientale, del personale e amministrativa, legale e finanziaria), che devono essere soddisfatte dal richiedente la licenza perché gli venga garantita la Licenza UEFA dalla FSGC.
Club Licensing Quality Standard	Il documento che definisce i requisiti minimi ai quali i concessionari della licenza devono adempiere per operare il sistema di licenza ai club.
Requisiti del Club monitoring	I requisiti da soddisfare da parte di un richiedente la licenza che si è qualificato per una competizione per club della UEFA, con l'eccezione della UEFA Women's Champions League.
Controllo	Il potere di determinare le politiche finanziarie e operative di un'entità così da ottenere benefici dalle sue attività. Il controllo può essere ottenuto per un accordo, per statuto o per possesso di azioni.

Costi da sostenere per il tesseramento di un giocatore	Importi pagati o da pagare per l'acquisizione del tesseramento di un giocatore, ad esclusione di sviluppi interni e di altri costi. Essi includono: a) Tassa di trasferimento e importi di trasferimento condizionali realizzati, inclusa l'indennità di preparazione e i contributi di solidarietà pagata e/o pagabile a un altro club calcistico e/o terzi per l'acquisizione del tesseramento; b) Onorari di agenti/intermediari; e c) Altri costi diretti all'acquisizione del giocatore, e.g. diritti di trasferimento
Scadenza per la presentazione della richiesta al Concessore della licenza	Data entro la quale il concessore della licenza esige che i richiedenti la licenza debbano presentare la loro richiesta di una licenza. Le date sono indicate nel core process
Evento o condizione di primaria importanza economica	Un evento o una condizione è di maggiore importanza economica se viene considerato materiale per i bilanci finanziari dell'entità/delle entità dichiarante e se richiede una differente presentazione dei risultati di operazioni, posizione finanziaria e patrimoni netti del dichiarante/dei dichiaranti se tutto ciò è avvenuto nel precedente esercizio o nel periodo intermedio.
Informazioni finanziarie future	Informazioni relative alla performance finanziaria ed alla posizione del club nei periodi di riferimento che finiscono negli anni che seguono l'inizio delle competizioni per club della UEFA (periodi di riferimento T+1 e più tardi).
Government	ogni forma di governo, incluse agenzie governative, dipartimenti governativi e altre corporazioni simili, sia locali che nazionali.
Gruppo	Una società madre e tutti i suoi sussidiari. Una società madre è una entità che ha uno o più sussidiari. Un sussidiario è un'entità, tra cui un'entità senza personalità giuridica, come una partnership, che è controllata da un'altra entità (conosciuta come società madre)
Pagamenti diritti d'immagine	Importi da pagare agli impiegati (sia direttamente che indirettamente) come conseguenza di un accordo contrattuale tra richiedenti licenza/detentori di licenza per il diritto di utilizzare la loro immagine o reputazione relativamente ad attività calcistiche e non.
Periodo Interim	Un periodo di riferimento che è più breve dell'intero anno finanziario. Non deve essere necessariamente un periodo di sei mesi.
International Financial Reporting Standards (IFRS)	Standards and Interpretations adottati dal International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono: • International Financial Reporting Standards; • International Accounting Standards; e • Interpretazioni originate dal International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o l'ex Standing Interpretations Committee (SIC).
Controllo congiunto	La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, che esiste solo quando le decisioni finanziarie, gestionali e strategiche relative all'attività richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo (partecipanti)

Joint venture	Accordo contrattuale con il quale due o più parti si impegnano in un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
Dirigenti con responsabilità strategiche	persone che hanno l'autorità e la responsabilità per pianificare, dirigere e controllare le attività di un'entità, direttamente o indirettamente, incluso qualsiasi direttore della società (esecutivo o altro) ma senza essere limitate ad esso.
Licenza	Certificato attestante il soddisfacimento di tutti i requisiti obbligatori minimi da parte del richiedente la licenza, per poter iniziare la procedura di ammissione alle competizioni per Club della UEFA.
Richiedente la Licenza	Un'entità legale pienamente responsabile della squadra di calcio partecipante alle competizioni nazionali ed internazionali per club che richiede una licenza.
Il Licenziato	Soggetto che ha ottenuto la licenza dal concessore della licenza.
Licenza stagionale	Stagione UEFA per la quale un richiedente licenza ha chiesto/gli è stata concessa la licenza. La licenza vale a partire dal giorno seguente la data di scadenza per la presentazione della lista di decisioni sulle licenze da parte del concessore all'UEFA e dura fino alla stessa scadenza dell'anno successivo.
Concessore della licenza	Organo che gestisce il sistema di concessione della licenza e che concede la licenza. Nella Repubblica di San Marino questo organo è la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC).
Lista delle decisioni riguardanti il processo di licenza	Lista presentata dal concessore della licenza alla UEFA che contiene, tra le altre cose, informazioni sui richiedenti la licenza che sono stati sottoposti al processo di concessione della licenza ed ai quali è stata concessa la licenza da parte degli enti decisionali nazionali nel formato stabilito e comunicato dall'amministrazione UEFA
Materiale o materialità	Omissioni o errori su oggetti o informazioni sono materiali se possono, individualmente o collettivamente, influenzare le decisioni degli enti prese sulla base delle informazioni presentate dal richiedente la licenza. La materialità dipende dalla misura e dalla natura dell'omissione o dell'errore giudicato nel contesto e nelle circostanze circostanti. La misura o la natura dell'oggetto, o una combinazione di entrambe, potrebbero essere il fattore determinante.
Criteri Minimi	I criteri che devono essere soddisfatti dai richiedenti la licenza affinché venga concessa loro la licenza.
Prassi contabile nazionale	Le prassi contabili e di segnalazione e le informazioni richieste di entità in un particolare paese
Documentazione di monitoraggio	informazioni finanziarie (incluse informazioni di break even, informazioni sui club e informazioni sui debiti scaduti) e rappresentazione della dirigenza che è stata comunicata dal richiedente licenza tramite la CL/FFP IT solution.
Indebitamento netto	L'aggregato dei seguenti bilanci: Indebitamento finanziario netto (i.e. il netto degli scoperti e finanziamenti

	bancari, altri prestiti, debiti verso gruppi o altre parti correlate al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti) ▪ Saldo netto trasferimenti giocatori (il netto dei crediti e dei debiti da trasferimenti giocatori) ▪ Debiti verso autorità sociali o fiscali (non correnti)
Parti coinvolte	Qualsiasi persona o entità coinvolta nel sistema di licenza ai club della UEFA o nel processo di monitoraggio, inclusa la UEFA, il concessore della licenza, il richiedente la licenza e ogni individuo coinvolto per loro conto.
Parte	Una persona o un'entità legale.
Protezione dai creditori	Procedure ai sensi delle leggi o dei regolamenti i cui obiettivi sono quelli di proteggere una società dai creditori, salvare le società insolventi e consentire loro di portare avanti la gestione dei loro affari. Questo processo comprende le procedure amministrative e altri procedimenti di insolvenza (che potrebbero concludersi in un compromesso coi creditori, nel fallimento o nella liquidazione).
RELATED PARTY	Una parte correlata è una persona o entità o governo che è correlata all'entità che sta preparando i suoi bilanci (l'entità che redige il bilancio). Nel considerare ogni possibile relazione con una parte correlata, l'attenzione è rivolta alla sostanza della relazione e non semplicemente alla forma legale a) Una persona o un membro stretto della famiglia di tale persona è correlata a un'entità che redige il bilancio se tale persona: i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; ii. ha un'influenza significativa o decisiva sull'entità che redige il bilancio; o iii. è un membro del personale dirigenziale chiave dell'entità che redige il bilancio o di una società madre dell'entità che redige il bilancio. b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una delle seguenti condizioni: i. L'entità e l'entità che redige il bilancio sono membri dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna società madre, sussidiaria e sussidiaria è correlata alle altre) ii. L'entità e l'entità che redige il bilancio sono controllate, controllate congiuntamente o influenzate in modo significativo o decisivo dalla stessa parte. iii. Un'entità è una collegata o joint venture dell'altra entità (o una collegata o joint venture di un membro di un gruppo di cui l'altra entità iv. Una parte ha un'influenza significativa o decisiva sull'altra entità v. Entrambe le entità sono joint venture della stessa terza parte vi. Un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità. vii. L'entità è un piano di benefici post-impiego a beneficio dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità correlata all'entità che redige il bilancio. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un tale piano, anche i

	datori di lavoro sponsor sono correlati all'entità che redige il bilancio. viii. L'entità è controllata o congiuntamente controllata da una persona identificata in a). ix. Una persona identificata in (a)(i) ha un'influenza significativa o decisiva sull'entità o è un membro del personale dirigenziale chiave dell'entità (o di una società madre dell'entità). x. L'entità, o qualsiasi membro di un gruppo di cui fa parte, fornisce servizi di personale dirigenziale chiave all'entità che redige il bilancio o alla società madre dell'entità che redige il bilancio.
Enti segnalanti	Un membro registrato e/o società di calcio o gruppo di entità o qualche altra combinazione di entità che è incluso nel perimetro di rendicontazione e che deve approvvigionare il concessore con informazione sia sul club licensing che sul club monitoring.
Periodo di riferimento	Un periodo di riferimento finanziario che finisce con la data di chiusura statutaria, sia che sia un anno o no.
Cambio significativo	Un evento che è considerato materiale alla documentazione precedentemente presentata al concessore della licenza e che richiederebbe una diversa presentazione se fosse accaduto prima della presentazione della documentazione.
Influenza significativa	la capacità di influenzare le politiche di decision making operative e finanziarie, ma senza controllarle. L'influenza significativa può essere ottenuta dal possesso azionario, da statuto o per convenzione. A scanso di equivoci, una parte o parti aggregate con lo stesso ultimo soggetto controllante (esclusi UEFA, FSGC e una lega affiliata) si ritiene che abbiano un'influenza significativa se si prevede all'interno di un periodo di riferimento un importo equivalente al 30% o più delle entrate totali del possessore della licenza.
Stadio	Il luogo di svolgimento di una competizione incluso, ma non limitato a, tutte le proprietà circostanti e strutture (per es. uffici, ospedale, aree, centro stampa e centro accrediti).
Data di chiusura statutaria	La data di riferimento della contabilità annuale dell'entità che redige il bilancio
Informazioni supplementari	Le informazioni finanziarie da presentare al concessore licenza, oltre al bilancio, se non sono rispettati i requisiti minimi per la divulgazione e la contabilità. Le informazioni supplementari devono essere redatte su una base di contabilità, e principi contabili, in linea con il bilancio. Le informazioni finanziarie devono essere estratte da fonti coerenti con quelle utilizzate per la redazione del bilancio annuale. Dove appropriato, l'informativa nelle informazioni supplementari devono concordare con l'informativa rilevante nel bilancio, o essere concilianti.
Strutture di allenamento	I luoghi presso i quali i giocatori tesserati del club fanno allenamento e/o si svolgono le attività di sviluppo giovanile su base regolare.

¹ Ogni forma grammaticale maschile o femminile usata in riferimento a persone nelle versioni di questo regolamento in lingue differenti sono utilizzate solo per leggibilità e devono essere intese per coprire persone di tutti generi, eccetto dove specificato chiaramente dal contesto.

Part II. UEFA Club Licensing

Capitolo 1: Concessore della Licenza

Article 5 – Responsabilità del concessore licenza

- ¹ Il concessore della licenza ("licensor") è la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC). Questa governa il sistema di concessione licenze.
- ² Il licensor deve assicurare che tutte le disposizioni applicabili definite nella parte 2 di questo regolamento sono integrate dentro il regolamento nazionale del club licensing, che deve essere fornito a UEFA in una delle lingue ufficiali UEFA, per essere revisionato secondo la procedura definita all'allegato C.
- ³ In particolare, il concessore di licenza deve:
 - a) stabilire una appropriata unità di amministrazione delle licenze come definito all'articolo 6;
 - b) nominare due organismi decisionali come definiti nell'articolo 7 (National Club Licensing Bodies);
 - c) definire un catalogo di sanzioni come stabilito all'articolo 8;
 - d) definire il core process in accordo all'articolo 10 ;
 - e) Valutare la documentazione presentata dai richiedenti licenza, considerare se questa è appropriata a definire le procedure di valutazione in accordo con l'articolo 11;
 - f) assicurare uguale trattamento a tutti i richiedenti la licenza UEFA e garantire loro la piena confidenzialità per tutte le informazioni fornite a riguardo del processo di concessione licenza come stabilito all'articolo 12;
 - g) determinare a suo piacimento se ciascun criterio è stato rispettato e quali ulteriori informazioni dovessero essere necessarie per far sì che la licenza possa essere concessa.

Article 6 – L'amministrazione del concessore di licenza

- ¹ FSGC deve nominare un Licensing Manager che sia responsabile dell'Amministrazione del sistema licenze FSGC e, possibilmente, un Deputy Licensing Manager.
- ² I compiti dell'amministrazione del sistema licenze (LA) includono:
 - a) Preparare, implementare e sviluppare il sistema FSGC di club licensing;
 - b) Garantire supporto amministrativo ai National Club Licensing Bodies (decision-making bodies);
 - c) Assistere, monitorare, consigliare i possessori di licenza nel corso della stagione;
 - d) Informare UEFA di ogni evento che abbia luogo dopo la concessione di una licenza e che costituisca un significativo cambiamento delle informazioni precedentemente trasmesse dal concessore della licenza, incluso una modifica della forma giuridica, della struttura legale del gruppo (incluso il cambio di proprietà) o dell'identità;
 - e) Servire come punto di contatto e canale per condividere informazioni con gli uffici licenze di altre associazioni membri della UEFA e con la UEFA stessa.
- ³ Almeno un membro dell'amministrazione licenze o un consulente finanziario esterno, deve avere un background finanziario ed un titolo di studio in contabilità/auditing e deve essere iscritto all'albo dei commercialisti o deve comunque avere molti anni di esperienza nei sopramenzionati settori ("riconoscimento di competenza").
- ⁴ L'amministrazione del sistema di licenze è composta dal (National) Licensing Manager (LM), che può essere supportato nelle sue funzioni da un Vice (qualora nominato - DLM). Il Licensing Manager ha il dovere di organizzare e coordinare l'intero processo di rilascio licenze. In particolare, supervisionare tutta l'attività del management del settore licenze. I componenti dell'amministrazione del sistema licenze sono nominati dal Consiglio Federale FSGC.
- ⁵ Oltre a ciò, l'amministrazione del sistema licenze è composta da un Panel di esperti, nominato dal concessore di licenza ed il cui compito principale è valutare, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal richiedente la licenza e di specifiche verifiche che possono essere richieste dal LM o dal DLM, sia che tutti i criteri non finanziari siano rispettati dal richiedente la licenza che in caso contrario. Inoltre, questi esperti garantiscono assistenza tecnica al Licensing Manager, al Vice Licensing Manager ed ai National Club Licensing Bodies (decision-making bodies). I membri del Panel di esperti non possono avere alcuna relazione con i club FSGC.
- ⁶ Per valutare i criteri finanziari, FSGC nomina una commissione per l'Audit composta da un Presidente e due altri membri. Vengono nominati dal Consiglio Federale FSGC per un ciclo olimpico (periodo di 4 anni) e devono avere le appropriate capacità professionali. Almeno uno di loro deve essere iscritto all'albo degli Auditors di San Marino.
- ⁷ La commissione per l'audit deve sottoporre ad audit il bilancio annuale delle società e redigere un report per il club che presenta la domanda di licenza e per la Commissione di prima Istanza (First Instance Body o FIB). Questo report deve essere almeno firmato dal membro della commissione per l'audit che è anche iscritto all'albo degli Auditors di San Marino.
- ⁸ Per assicurare la piena indipendenza della Commissione per l'Audit e del Panel di esperti, i loro membri sono strettamente vincolati alla confidenzialità ed in nessun caso è loro consentito avere alcun tipo di relazione con le società che sono affiliate alla FSGC.

- 9 Chiunque sia coinvolto nel Sistema di Club Licensing & Financial Fair Play per conto di FSGC deve garantire un periodo di preavviso di 60 giorni in caso di dimissioni dal proprio ruolo. Durante questo periodo di tempo lui/lei dovrà trasmettere tutte le informazioni in proprio possesso a colui/colei che varrà all'uopo incaricato dal Consiglio Federale FSGC.

Article 7 – *Decision-making bodies*

- 1 I National Club Decision-making Bodies (commissioni che emettono i provvedimenti di rilascio licenza) sono la Commissione di Prima Istanza (FIB), e la Commissione di Appello (AB), e devono essere indipendenti l'una dall'altra.
- 2 La Commissione di prima istanza (FIB) decide se la licenza UEFA deve essere concessa o debba essere revocata ad un richiedente sulla base dei documenti presentati entro la data stabilita dal concessore.
- 3 La Commissione di Appello (AB) decide sulle richieste di appello presentate per iscritto e prende la decisione finale inappellabile se la Licenza UEFA debba essere concessa oppure no.
- 4 L'appello può essere presentato da:
- a) Un richiedente la licenza che se l'è vista rifiutare dalla Commissione di Prima Istanza;
 - b) Un possessore di licenza già concessa che ne ha avuto la revoca dalla Commissione di Prima Istanza; o
- ⇒ Il licensing manager per conto del concessore licenza.
- 5 La Commissione di Appello prende la propria decisione basandosi sulla decisione della Commissione di Prima Istanza e sulle prove fornite dal ricorrente inserite nella richiesta di appello presentata entro la data prefissata.
- 6 La decisione della Commissione di Appello è finale ed inappellabile, nemmeno di fronte ad una Corte di Arbitrato o di fronte a qualsiasi organismo di giudizio Civile o Sportivo.
- 7 I membri delle Commissioni di Prima Istanza e di Appello (decision-making bodies) sono nominati dal Consiglio Federale FSGC per un ciclo olimpico (periodo di 4 anni) e sono scelti fra individui con specifiche competenze professionali sulle tematiche contenute in questo manuale di regole. Essi non devono avere relazioni di alcun genere con i richiedenti licenza. Le decisioni delle Commissioni sono prese a maggioranza.
- 8 La FIB è composta da 5 membri: un Presidente, un Vice-Presidente e tre altri membri; è convocata dal Presidente e si considera legalmente costituita se tutti i membri sono presenti.
- La AB è composta da 5 membri: un Presidente, un Vice-Presidente e tre altri membri; è convocata dal Presidente e si considera legalmente costituita se tre dei suoi membri sono presenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.
- 9 I membri delle Commissioni di rilascio licenze devono:
- a) Agire con imparzialità nello svolgimento dei loro compiti;
 - b) Astenersi qualora sia in dubbio la loro indipendenza da un soggetto richiedente la licenza o qualora vi sia un conflitto di interessi. In ragione di ciò l'indipendenza di un membro non può considerarsi garantita se il membro o un suo familiare (coniuge, figlio, genitore o fratello) sia membro, business partner, azionista, sponsor o consulente del richiedente la licenza. La lista di gradi di parentela è esemplificativa e non esaustiva;
 - c) Non agire simultaneamente come Licensing Manager o come membri dell'amministrazione licenze;
 - d) Non essere simultaneamente membro di un organismo di giudizio previsto dallo statuto federale del concessore licenza;
 - e) non appartenere contemporaneamente al corpo esecutivo della FSGC o alla sua lega affiliata;
 - f) non appartenere contemporaneamente allo staff di un club affiliato;
 - g) Avere fra i propri membri almeno un avvocato iscritto all'ordine degli avvocati ed un auditor iscritto all'ordine dei Commercialisti.
- 10 I membri della Commissione d'appello non devono essere contestualmente membri dello staff amministrativo o di qualsiasi organo statutario, decisionale o di qualsivoglia commissione della FSGC.
- 11 Il quorum per entrambe le commissioni è di almeno 3 membri. In caso di parità il Presidente ha il voto decisivo.
- 12 Le due Commissioni devono operare in accordo con le seguenti regole procedurali:
- a) Scadenze
Tutte le scadenze dell'intero processo di rilascio licenze (come previste in Allegato I) sono definite con una timetable, separate, elaborate dalla LA e comunicate ai richiedenti la licenza con la documentazione per la richiesta di licenza ogni anno entro la fine di dicembre.
 - b) Diritti procedurali fondamentali di salvaguardia
I diritti fondamentali procedurali sono garantiti alle parti, ed in particolare il diritto ad eguale trattamento (Vedasi Articolo 11) così come il *diritto ad essere ascoltati* (inclusendo, ma non limitandosi a, il diritto di parola, quello di avere conoscenza dell'evidenza e di prendere parte alla produzione delle evidenze ed al diritto ad una decisione ragionevole).
 - c) Rappresentatività
Tutti i richiedenti licenza possono chiedere di essere presenti durante i meeting di FIB e AB mentre il loro caso viene discusso. Un soggetto considerato rappresentante del richiedente licenza deve essere una persona autorizzata esplicitamente dalla società.
 - d) Il diritto ad essere ascoltati
Tutti i richiedenti licenza hanno il diritto di essere ascoltati da FIB e AB

e) Lingua ufficiale

f) Limite temporale per presentare appello di fronte all'AB

Una richiesta di appello all'AB può essere presentata entro 7 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione della FIB via fax.

L'appello deve essere presentato esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno. Chi presenta appello può richiedere di essere ascoltato dalla commissione di appello inserendone richiesta scritta nella domanda di appello.

In nessun caso una società che richiede la licenza può fare appello avverso la concessione della licenza UEFA ad un'altra società.

g) Effetti dell'appello

L'appello non ha effetti ritardanti sul ciclo di licenza.

h) Tipo di prove richieste

Nuove prove possono essere fornite all'AB da chi presenta l'appello allegandole alla domanda scritta di appello.

i) Onere della prova

Il richiedente licenza ha l'onere della prova.

j) Decisione

La decisione deve essere messa per iscritto e motivata, nonché comunicata alle parti per iscritto. L'Italiano è considerato lingua ufficiale per tutti i documenti riguardanti FIB, AB e procedura d'appello.

k) Motivi di reclamo

l) Contenuto e forma della memoria d'appello

La memoria d'appello deve essere presentata in forma scritta e deve almeno contenere le motivazioni e le basi di richiesta dell'appello.

m) Delibera/udienza

La delibera è presa in seduta segreta.

n) Costo della procedura / spese amministrative / deposito

Ogni soggetto che presenta appello (ad eccezione del rappresentante del concessore licenza) deve depositare una somma, il cui ammontare è annualmente stabilito dal Consiglio Federale FSGC e quindi comunicato alle parti in causa. Questo importo in via di principio non viene restituito; in ogni caso, una quota di questa somma può essere restituita solo nel caso in cui la licenza UEFA venga concessa dalla commissione d'Appello. Fino ad ulteriore notifica l'ammontare di tale somma è stabilito in 750,00 Euro.

Article 8 – Catalogo di sanzioni

- ¹ Le Commissioni di primo grado e d'appello (decision-making bodies) sono gli organismi competenti ad elevare sanzioni nei confronti dei richiedenti licenza e dei possessori licenza per il non rispetto dei criteri contenuti in questo manuale di regole.
- ² Per il mancato rispetto dei criteri del sistema di licenze per club di cui all'articolo 17 paragrafi 2, le sanzioni appropriate ed applicabili saranno scelte nel catalogo di sanzioni FSGC, stabilito dal Consiglio Federale FSGC ogni anno per il FSGC Club Licensing System.
- ³ Il mancato rispetto delle regole contenute in questo manuale, con l'eccezione di quanto riportato nel precedente paragrafo 2 (quindi, ad esempio, la presentazione di dati falsificati o deliberatamente non corretti) sarà punito secondo il Regolamento di Disciplina FSGC.

Article 9 – Certificazione del concessore licenza

- ¹ Il concessore di licenza deve essere certificato secondo il UEFA Club Licensing Quality Standard su base annuale da un'agenzia indipendente nominata dalla UEFA

Article 10 – Il core process

- ⁴ Il concessore licenza deve definire il Core Process per la verifica dei criteri del club licensing e quindi gestire il rilascio licenze
- ² Il core process inizia al più tardi il 31 Dicembre con l'invio da parte della Amministrazione Licenze della modulistica per la licenza ai soggetti che devono richiederla, e termina con la presentazione della lista delle decisioni inerenti il rilascio della licenza alla UEFA entro la data comunicata da quest'ultima (di regola il 31 Maggio).
- ³ Il core process è definito nell' Allegato 1.
- ⁴ La data limite di tutti i passaggi del processo descritti in Allegato 1 è chiaramente definita nella timetable emessa e distribuita a tutte le parti coinvolte nel sistema di club licensing FSGC ogni anno entro il 31 Dicembre. La data limite per la presentazione della richiesta di licenza e della modulistica al concessore da parte dei richiedenti la licenza è stabilita nel 31 marzo.

Article 11 – Procedure di Valutazione

Il concessore licenza definisce le procedure di valutazione, ad eccezione di quelli per verificare il rispetto dei criteri definiti per i quali le specifiche procedure di valutazione da seguire sono specificati in Allegato I.

Article 12 – Equità di trattamento e confidenzialità

- ¹ Il concessore della licenza assicura equità di trattamento a tutti i richiedenti licenza durante il core process.
- ² Il concessore licenza garantisce al richiedente la totale riservatezza di tutte le informazioni presentate durante il processo di rilascio licenza. Tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nel processo di rilascio licenze, o che comunque siano nominati dal concessore per un ruolo connesso, devono sottoscrivere un accordo di riservatezza prima di assumere le funzioni.

Article 13 – Politica delle eccezioni

- ¹ UEFA può garantire un'eccezione alle disposizioni definite nella parte 2 all'interno dei limiti presentati nell'allegato A

Capitolo 2: Il Richiedente licenza e la Licenza UEFA

Article 14 – Definizione di richiedente la licenza e regola dei tre anni

- 1 Il soggetto che richiede la licenza può essere solamente una società calcistica, o comunque una entità legale responsabile di una società calcistica maschile, che prende parte alle competizioni nazionali e UEFA per club e che è un membro affiliato alla FSGC (Di seguito: affiliato).
- 2 Dall'inizio della stagione licenze, l'affiliazione e/o la relazione contrattuale (se c'è) deve durare da almeno tre stagioni consecutive. Inoltre, la prima squadra maschile del richiedente licenza deve aver partecipato alle competizioni nazionali ufficiali maggiori maschili per almeno tre stagioni consecutive (a seguire, "regola dei tre anni")
- 3 Ogni cambiamento alla forma legale, alla struttura legale del gruppo (inclusa la fusione con un'altra entità o il trasferimento delle attività calcistiche a un'altra entità) o all'identità (inclusi sede, nome, logo e colori sociali) di un richiedente licenza deve essere notificata al licenziante e alla UEFA prima dell'inizio del processo di licenza
- 4 Qualsiasi cambiamento della forma legale della società, della struttura societaria (inclusando una fusione con un'altra entità o il trasferimento di attività calcistiche ad un'altra entità) o dell'identità (inclusi quartier generale, il nome, logo o i colori societari) di un richiedente licenza che avviene nelle tre stagioni precedenti l'inizio della stagione delle licenze a danno dell'integrità della competizione; a scapito della storia o dell'eredità del club per agevolare la qualificazione del richiedente licenza ad una competizione per meriti sportivi; o per facilitare al richiedente licenza l'ottenimento della licenza è considerata come un'interruzione dell'affiliazione e/o della relazione contrattuale (se c'è) ai sensi della presente disposizione.

Article 15 – Responsabilità generale del richiedente la licenza

- 1 Il richiedente la licenza deve fornire al concessore:
 - a) Tutte le necessarie informazioni e i documenti importanti per dimostrare pienamente che gli obblighi previsti per il rilascio della licenza sono rispettati, e
 - b) Ogni documento importante per l'assunzione delle decisioni da parte del concessore.
- 2 Questo include informazioni sui dichiaranti relativamente alle informazioni sportive, di sostenibilità ambientale e sociale, infrastrutturali, amministrative e del personale, legali e finanziarie che è richiesto siano fornite.
- 3 Ogni evento che accade dopo la presentazione della documentazione per il rilascio della licenza al concessore e che rappresenti un cambiamento significativo alle informazioni precedentemente presentate deve essere notificato tempestivamente al concessore della licenza in forma scritta (incluso un cambio di forma giuridica del richiedente licenza, di struttura legale del gruppo incluso il proprietario o di identità).

Article 16 – Licenza UEFA

- 1 Le società che si qualificano per le competizioni UEFA per club per merito sportivo devono comunque ottenere la Licenza UEFA rilasciata da FSGC in base alle regole di questo manuale.

Le società che vogliono partecipare al solo campionato Sammarinese sono altamente raccomandate di ottenere la Licenza UEFA rilasciata da FSGC in base alle regole di questo manuale. I club che non richiedono o che non ottengono la Licenza UEFA hanno il permesso di partecipare al Campionato Sammarinese ma non hanno titolo per ricevere qualsiasi contributo per il processo licenze per la stagione seguente il non ottenimento della Licenza.
- 2 La licenza UEFA scade, senza un avviso preventivo, alla fine della stagione sportiva per cui è stata rilasciata.
- 3 La licenza UEFA non può essere trasferita.
- 4 La licenza UEFA può essere revocata dalle Commissioni di prima istanza o di appello (decision-making bodies) qualora:
 - a) Qualora qualunque delle condizioni obbligatorie per il rilascio della licenza non siano più soddisfatte (In ogni caso, se un criterio che aveva motivato il rilascio della licenza non è più rispettato durante la stagione sportiva, per prima cosa la Commissione competente – di prima istanza o di appello – richiederà al possessore della licenza di intervenire e prendere le necessarie misure correttive, stabilendo un termine ultimo per il rispetto del criterio in considerazione anche delle norme di disciplina FSGC; dopo di che, se le misure correttive non vengono comunque applicate entro la data stabilita, la licenza può essere revocata); o
 - b) Il possessore di licenza ha violato qualunque delle obbligazioni contenute in queste regole.
- 5 Non appena una licenza UEFA viene revocata, la FSGC deve conseguentemente informare la UEFA.

Capitolo 3: Criteri del CLUB Licensing

Article 17 – Generale

- ¹ Con l'eccezione di quanto nel paragrafo seguente, i criteri per il club licensing definiti in questo capitolo devono essere sempre rispettati dalle società affinché sia ad esse rilasciata la licenza UEFA per partecipare alla UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League e il Campionato Sammarinese
- ² Il mancato rispetto dei criteri definiti negli articoli 20, 24, 25, da 26 a 31, 34, 41, 44, 45, 51 e da 53 a 57 e i paragrafi 21.2 e 23.2 non comportano la non concessione della licenza ma soltanto a sanzioni definite dal Licensor secondo il catalogo di sanzioni FSGC per il sistema di Club Licensing FSGC (vedi articolo 8).

CRITERI SPORTIVI

Article 18 – Programma di sviluppo giovanile

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere un programma di sviluppo giovanile in forma scritta ed approvato dal concessore licenza.
- ² Il concessore licenza deve verificare regolarmente le fasi di implementazione del programma di sviluppo giovanile approvato e valutare la sua qualità.
- ³ Il programma deve coprire almeno le seguenti aree:
 - a) Obiettivi e filosofia di sviluppo giovanile;
 - b) Organizzazione del settore giovanile (organigramma, organismi coinvolti, relazione con il richiedente licenza, squadre giovanili, etc.);
 - c) Personale (tecnico, medico, amministrativo etc.) e le minime qualifiche richieste;
 - d) Infrastrutture (impianti per l'allenamento e per le partite, disponibilità, ecc.);
 - e) Risorse finanziarie (budget, contributi dalle società che richiedono la licenza, giocatori o comunità locale etc.);
 - f) educazione al calcio per varie fasce d'età (abilità di gioco, tecniche, tattiche e fisiche);
 - g) Iniziative educative sulle regole di gioco (*Laws of the Game*, *antidoping*, *integrità*, *antirazzismo*);
 - h) Supporto medico per i giovani giocatori (ivi inclusi la conservazione delle cartelle cliniche);
 - i) Procedure di verifica e di feedback per valutare i risultati rispetto agli obiettivi prefissati;
 - j) Durata del programma (da un minimo di tre anni ad un massimo di sette).
- ⁴ Il richiedente la licenza deve inoltre garantire che:
 - a) Ogni giovane giocatore coinvolto nel programma di sviluppo giovanile possa seguire la scuola dell'obbligo in applicazione delle leggi Sammarinesi; e
 - b) Nessun giovane giocatore coinvolto nel programma di sviluppo giovanile sia messo in condizione di non continuare la loro educazione extracalcistica.

Article 19 – Squadre giovanili

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nel proprio ambito societario almeno due squadre giovanili nell'intervallo di età fra 7 e 12 anni, ad esempio Under-10 e Under-12.
- ² La FSGC deve garantire l'educazione e lo sviluppo dei giovani giocatori nell'intervallo di età 13 – 21 anni.
- ³ Queste due condizioni costituiscono una eccezione alle regole UEFA. Tale eccezione è stata concessa da UEFA e avrà validità per tutta la durata di questo Regolamento.
- ⁴ La partecipazione in Accademie Giovanili o a progetti di sviluppo tra club deve essere dichiarata come parte del programma all'articolo 17 sopramenzionato, ma non è in sostituzione degli obblighi del comma 1 di questo articolo.

Article 20 – Attività del calcio femminile

I richiedenti licenza devono supportare il calcio femminile implementando misure e attività che abbiano l'obiettivo di sviluppare ulteriormente, professionalizzare e rendere popolare il calcio femminile, come:

- a) Iscrivere a competizioni ufficiali un team elite e/o un team Giovanile
- b) Fornire support a un club di calcio Femminile affiliate, o
- c) Organizzare altre iniziative per il calcio Femminile come definite dal Licensor

Article 21 – Cura Medica dei giocatori

- ¹ Il richiedente la licenza deve fissare ed applicare una procedura che assicuri a tutti i giocatori che potenzialmente possono giocare in prima squadra di essere sottoposti ad almeno un approfondito controllo medico annuale, in linea con le regole UEFA per la regolamentazione medica.
- ² Il richiedente licenza deve stabilire e richiedere una polizza per cui tutti i giocatori sotto i 12 anni devono sottostare a una visita medica annuale in accordo con i requisiti definiti dal suo licensor in linea con la sua legge nazionale.

Article 22 – Registrazione dei giocatori

Tutti i giocatori della società che richiede la licenza di età superiore a 10 anni, devono essere tesserati alla FSGC in applicazione di quanto previsto nelle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Article 23 – Contratto scritto con i giocatori professionisti

- ¹ Ognuno dei giocatori professionisti della società che richiede la licenza deve avere un contratto scritto con la società medesima, in applicazione di quanto previsto nelle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.
- ² Il richiedente licenza deve assicurare che i contratti dei suoi giocatori professionisti siano in linea con le relative disposizioni dell'accordo riguardo ai requisiti minimi per i contratti dei giocatori standard nel settore del calcio professionistico nell'unione europea e nel resto dei territori UEFA.

Article 24 – Prestito di giocatori professionisti

Il richiedente licenze deve rispettare le disposizioni del regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei giocatori con riferimento al prestito di giocatori professionisti.

Article 25 – Questioni arbitrali e leggi di gioco (Laws of the Game)

- ¹ Il richiedente licenza deve assicurare che tutti i membri della sua squadra (giocatori, allenatori e resto dello staff tecnico) partecipino a una sessione o a un evento sulle questioni arbitrali organizzato dalla FSGC, o in collaborazione con essa, durante i 12 mesi precedenti la stagione per cui si chiede la licenza.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE RESPONSABILITÀ SOCIALE NEL CALCIO

Article 26 – *Strategia di sostenibilità sociale e ambientale*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una strategia di responsabilità sociale legata al calcio in linea con la UEFA Football Sustainability Strategy 2030 e con le relative linee guida UEFA, almeno per le aree di uguaglianza e inclusione, antirazzismo, protezione e benessere dei bambini, calcio per tutti abilities e protezione ambientale

Article 27 – *Uguaglianza e inclusione*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una policy per assicurare uguali diritti e opportunità a tutte le persone che seguono e contribuiscono a tutte le attività organizzate dal richiedente licenza.

Article 28 – *Anti-razzismo*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una policy per contrastare il razzismo e per garantire che tutte le policies, i programmi e le pratiche siano esercitate senza discriminazioni di alcun tipo

Article 29 – *Protezione e benessere dei bambini*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una policy per proteggere, salvaguardare e assicurare il benessere dei giovani giocatori e assicurare che essi siano in un ambiente sicuro quando partecipano ad attività organizzate dal richiedente licenza.

Il richiedente licenza deve inoltre avere all'interno del proprio organigramma una persona che abbia il ruolo di Child Safeguarding Focal Point della società, ovvero punto di riferimento per qualsiasi segnalazione di abuso e punto di contatto per il Focal Point della FSGC. Per essere ammissibili a questo ruolo è richiesto il certificato UEFA ottenibile con lo specifico corso per Child Safeguarding Focal Point.

Article 30 – *Calcio per tutti abilities*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una policy per rendere accessibili e divertenti per tutti le attività calcistiche da loro organizzate, indipendentemente da disabilità e fattori invalidanti.

Article 31 – *Protezione ambientale*

Il richiedente licenza deve stabilire e implementare una policy per migliorare il proprio impatto sull'ambiente e la sostenibilità in relazione all'organizzazione di eventi, alla costruzione e alla gestione delle infrastrutture

CRITERI INFRASTRUTTURALI

Article 32 – Stadio per le competizioni di club UEFA

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere uno stadio disponibile per le competizioni di club UEFA, che deve essere situato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino ed approvato dalla FSGC in accordo con il regolamento delle infrastrutture da stadio UEFA.
- ² Grazie ad una eccezione concessa da UEFA che avrà validità per tutta la durata di questo Regolamento, la FSGC mette lo Stadio di Serravalle a disposizione delle società che richiedono la licenza e l'accordo scritto con il rappresentante della proprietà dello Stadio di Serravalle (cioè il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese) viene quindi sottoscritto da FSGC e non dalla società che richiede la licenza. Quindi il richiedente la licenza non deve esibire un accordo scritto con il rappresentante della proprietà dello Stadio (CONS).
- ³ FSGC assicura che ci sia un accordo scritto in essere con il rappresentante della proprietà dello Stadio di Serravalle; questo accordo scritto deve garantire che lo Stadio di Serravalle possa essere utilizzato dal richiedente la licenza per i match casalinghi UEFA durante la stagione a cui la licenza fa riferimento.
- ⁴ Lo Stadio di Serravalle deve rispettare i requisiti minimi definite nelle *UEFA Stadium Infrastructure Regulations* ed essere almeno classificato almeno stadio di categoria 2 UEFA.

Article 33 – Strutture per gli allenamenti - Disponibilità

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere la disponibilità di strutture di allenamento per tutto l'anno.
- ² Grazie ad una eccezione concessa da UEFA che avrà validità per tutta la durata di questo Regolamento senza limitazioni di durata temporale, FSGC mette almeno uno dei suoi stadi a disposizione per gli allenamenti delle società che richiedono la licenza. L'accordo scritto con il rappresentante della proprietà degli stadi (cioè il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese) viene quindi sottoscritto da FSGC e non dalla società che richiede la licenza. Quindi il richiedente la licenza non deve esibire un accordo scritto con il rappresentante della proprietà dello Stadio (CONS).
- ³ FSGC assicura che ci sia un accordo scritto in essere con il rappresentante della proprietà degli Stadi per l'allenamento.
- ⁴ FSGC garantisce che le strutture di allenamento possono essere utilizzate da tutte le squadre del richiedente la licenza durante la stagione per cui la licenza è concessa, tenendo in considerazione anche il programma di sviluppo giovanile.

Article 34 – Strutture per gli allenamenti – Infrastrutture minime

Come minimo le infrastrutture di allenamento devono soddisfare i requisiti stabiliti dal Licensor, per esempio:

- a) Strutture interne/esterne rilevanti
- b) Le specificità di queste strutture: almeno un campo di dimensioni regolari per match internazionali
- c) Caratteristiche degli spogliatoi: almeno 4 differenti spogliatoi
- d) L'infermeria e il suo equipaggiamento minimo: defibrillatore e kit di primo soccorso
- e) Illuminazione: almeno categoria 2
- f) Ogni altro requisito pertinente definito dal Licensor

CRITERI DEL PERSONALE ED AMMINISTRATIVI

Article 35 – Direttore Generale

Il richiedente la licenza deve nominare un direttore generale (General Manager) che sia responsabile della conduzione delle questioni operative.

Article 36 – Responsabile Finanziario

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un responsabile finanziario qualificato che sia responsabile della gestione delle questioni finanziarie.
- ² Il responsabile finanziario deve possedere almeno una delle seguenti qualifiche:
 - a) Diploma in ragioneria/laurea in economia;
 - b) Diploma di revisore dei conti certificato;
 - c) Diploma di ufficiale finanziario rilasciato dal concessore licenza o da un'organizzazione riconosciuta dal licensor

Article 37 – Addetto Stampa

- ¹ Il richiedente licenza deve avere nominato un addetto stampa qualificato che è responsabile per le questioni legate alla comunicazione.
- ² L'addetto stampa deve avere come minimo una delle seguenti qualifiche:
 - a) Diploma in giornalismo;
 - b) Diploma rilasciato dal concessore di licenza o da una organizzazione da questo riconosciuta che abilita ad essere addetto stampa;
 - c) "Riconoscimento di competenza" rilasciato dal concessore licenza in base all'esperienza pratica di almeno tre anni in questioni legate ai media.

Article 38 – Medico

- ¹ Il richiedente licenza deve avere nominato almeno un medico che sia responsabile del supporto medico durante gli allenamenti e le partite ufficiali, nonché della prevenzione del doping.
- ² La qualifica del medico deve essere riconosciuta dall'Istituto Sicurezza Sociale e/o dall'Ordine dei Medici della Repubblica di San Marino.
- ³ Il medico deve essere tesserato con FSGC.

Article 39 – Fisioterapista

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato almeno un fisioterapista che è responsabile dei trattamenti fisioterapici e dei massaggi per la prima squadra durante gli allenamenti e le partite ufficiali.
- ² La qualifica del fisioterapista deve essere riconosciuta dall'Istituto Sicurezza Sociale.
- ³ Il fisioterapista deve essere tesserato con FSGC o club.

Article 40 – Medico squadre giovanili

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato almeno un dottore o fisioterapista riconosciuto come tale dalle autorità sanitarie nazionali che sia il responsabile della sicurezza della salute dei team giovanili.

Article 41 – Match organisation officer

Il richiedente la licenza deve avere nominato un match organisation officer che è Responsabile dell'organizzazione generale delle partite casalinghe della prima squadra.

Article 42 – Funzionario della sicurezza e della protezione

- ⁴ Il richiedente la licenza deve avere nominato un funzionario della sicurezza e della protezione qualificato con le seguenti responsabilità:
 - a) Sviluppare, implementare e riguardare la policy e le procedure di sicurezza e protezione, inclusa la gestione e pianificazione del rischio
 - b) Essere il principale punto di contatto con le autorità pubbliche e con il richiedente licenza riguardo a tutte le tematiche di sicurezza e protezione
 - c) Gestire le operazioni di sicurezza e protezione relative alle partite
- ² Il funzionario della sicurezza e protezione deve essere qualificato secondo il relativo contesto legale nazionale e deve essere formato e esperto in temi come il controllo della folla e la sicurezza e la protezione nelle strutture calcistiche

Article 43 – Funzionario sostenibilità sociale e ambientale

Il richiedente la licenza deve avere nominato un funzionario incaricato della sostenibilità sociale e ambientale legata al calcio, che sia responsabile delle relative policies e misure da adottare in accordo alla UEFA football sustainability strategy 2030 e alle relative linee guida UEFA.

Article 44 – Supporter Liaison Officer

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un Supporter liaison officer che agisca come punto di contatto con i tifosi della società.
- ² Il supporter liaison officer incontrerà e collaborerà regolarmente con il personale interessato del club su tutte le questioni ad esso connesse.

Article 45 – Disability access officer (funzionario responsabile dell'accesso dei disabili)

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un disability access officer per supportare la preparazione di strutture e servizi accessibili.
- ² Il disability access officer incontrerà e collaborerà regolarmente con il personale interessato del club su tutte le questioni ad esso connesse.

Article 46 – Allenatore della prima squadra

- ⁴ Il richiedente la licenza deve avere nominato un allenatore qualificato che è confermato come capo allenatore dalla relativa Federazione associata alla UEFA e che è responsabile per le seguenti tematiche della prima squadra:
 - a) Selezione giocatori
 - b) Tattiche e allenamenti
 - c) Gestione dei giocatori e dello staff Tecnico negli spogliatoi e nell'area tecnica prima, durante e dopo le partite, e
 - d) Obblighi riguardo ai rapporti coi media (conferenze stampa, interviste ecc.)
- ² L'allenatore della prima squadra deve avere almeno una delle seguenti qualifiche, rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA e in accordo alla UEFA Coaching Convention:
 - a) Diploma valido di allenatore UEFA A;
 - b) Riconoscimento di competenza valido per la UEFA ed equivalente alla licenza richiesta al punto a) precedente
 - c) Grazie ad una estensione concessa da UEFA questo articolo non entrerà in vigore prima del prossimo regolamento UEFA

Article 47 – Assistente allenatore della prima squadra

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un allenatore qualificato che assista l'allenatore per tutte le questioni calcistiche della prima squadra.
- ² L'assistente allenatore della prima squadra deve avere almeno una delle seguenti qualifiche, rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA e in accordo alla UEFA Coaching Convention:
 - a) Diploma valido di allenatore UEFA B;
 - b) Riconoscimento di competenza valido per la UEFA ed equivalente alla licenza richiesta al punto a) precedente

Article 48 – Allenatore dei portieri della prima squadra

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un allenatore dei portieri qualificato che aiuti il capo allenatore nelle attività coi portieri della prima squadra
- ² L'allenatore dei portieri della prima squadra deve avere almeno una delle seguenti qualifiche, rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA e in accordo alla UEFA Coaching Convention:
 - a) Il più alto diploma UEFA di allenatore dei portiere disponibile in accordo con lo status della Coaching Convention del concessore licenza (o della Federazione associate affiliate alla UEFA)
 - b) Riconoscimento di competenza valido per la UEFA ed equivalente alla licenza richiesta al punto a) precedente
- ³ Grazie ad una estensione concessa da UEFA questo articolo entrerà in vigore dalla stagione 2027-28

Article 49 – Responsabile del programma di sviluppo giovanile

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un responsabile del programma di sviluppo giovanile qualificato che sia responsabile della conduzione dell'attività giornaliera e degli aspetti tecnici del settore giovanile.
- ² Il responsabile del programma di sviluppo giovanile deve possedere almeno una delle seguenti qualifiche rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA e in accordo alla UEFA Coaching Convention:
 - a) Diploma di allenatore UEFA B;
 - b) Riconoscimento di competenza valido per la UEFA ed equivalente alla licenza richiesta al punto a) precedente

Article 50 – Allenatore delle squadre giovanili

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato per ognuno delle squadre giovanili obbligatorie almeno un allenatore qualificato che è responsabile di tutte le questioni calcistiche connesse con la propria squadra.
- ² Almeno due allenatori delle squadre giovanili devono entrambi possedere una delle seguenti qualifiche rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA e in accordo alla UEFA Coaching Convention:
 - a) Diploma di allenatore UEFA B o UEFA Elite Youth B
 - b) Riconoscimento di competenza equivalente alle licenze richieste al punto a) come applicabili (es. Diploma UEFA C, equivalente al Diploma UEFA Elite Youth B)
- ³ Gli altri allenatori delle giovanili devono possedere la qualifica minima definita della FSGC, ovvero il diploma UEFA C

Article 51 – Allenatore dei portieri delle squadre giovanili

- ¹ Il richiedente la licenza deve avere nominato un allenatore dei portieri delle giovanili qualificato che assista gli allenatori delle giovanili nelle attività coi portieri del settore giovanile.
- ² L'allenatore dei portieri delle giovanili deve avere almeno una delle seguenti qualifiche, rilasciata da una Federazione membra dell'UEFA
 - a) Il secondo più alto diploma UEFA di allenatore dei portiere disponibile in accordo con lo status della Coaching Convention del concessore licenza (o della Federazione associate affiliate alla UEFA)
 - b) Licenza domestica valida di allenatore dei portiere
 - c) Riconoscimento di competenza valido per la UEFA ed equivalente alla licenza richiesta al punto a) precedente
- ³ Grazie ad una estensione concessa da UEFA questo articolo entrerà in vigore dalla stagione 2027-28

Article 52 – Condizioni comuni applicabili alle qualifiche di UEFA coaching nell'ambito della UEFA Coaching Convention

- ¹ Il possessore del diploma di allenatore UEFA nel significato previsto negli articoli da 46 a 51 che precedono, è considerato un allenatore che, in accordo con l'implementazione delle disposizioni di aggiornamento della *UEFA Coaching Convention*, ha:
 - a) Ricevuto un diploma di allenatore UEFA da una federazione membro della UEFA; o
 - b) Ha almeno iniziato il corso per conseguire il richiesto diploma di allenatore UEFA. L' semplice iscrizione al corso non è sufficiente a soddisfare il criterio.
- ² Tutti gli allenatori qualificati e lo staff tecnico previsto negli articoli da 46 a 51 che precedono devono essere tesserati con FSGC.

Article 53 – Contratti scritti

- ¹ Tutto lo staff amministrativo, tecnico, medico e di sicurezza, o i service chiamati a prestare ciascuna determinate prestazioni a cui si riferiscono gli articoli da 35 a 51, devono avere contratti scritti con i richiedenti licenza (o con un'altra entità all'interno della struttura legale del gruppo del richiedente licenza) in accordo col quadro giuridico nazionale
- ² Il richiedente licenza deve assicurare che ogni contratto con gli allenatori sia in linea con le relative disposizioni del regolamento FIFA sullo status e sul transfer dei giocatori.

Article 54 – Fornitori di servizi

Se un determinato incarico è affidato a un prestatore di servizi, in conformità col quadro giuridico nazionale, il richiedente licenza deve firmare un contratto scritto con questo service. Il contratto deve contenere almeno queste informazioni:

- a) Compiti e responsabilità ben definiti
- b) Informazioni sulla/e persona/e Responsabile dell'incarico, comprese le relative qualifiche

Article 55 – Occupazione dei ruoli

- ¹ I ruoli obbligatori definiti dall'articolo 35 all'articolo 51 rappresentano la struttura organizzativa minima richiesta al richiedente licenza.
- ² Una persona può ricoprire più di una funzione, purché la persona stessa disponga di tempo sufficiente, di adeguate competenze e delle necessarie qualifiche per ogni ruolo, e che non vi siano conflitti di interesse

Article 56 – Struttura organizzativa/organigramma

- ¹ Il richiedente la licenza deve assicurarsi di fornire al concessore licenza un organigramma che identifichi chiaramente il personale e le loro responsabilità gerarchiche e funzionali nella struttura organizzativa
- ² Come minimo, l'organigramma dovrebbe fornire informazioni sul personale chiave definito dall'articolo 35 all'articolo 45 e all'articolo 49.

Article 57 – Obbligo di sostituzione durante la stagione agonistica

- ¹ Se una funzione definita negli articoli da 35 a 51 che precedono diviene vacante durante la stagione agonistica a cui la licenza fa riferimento, la società che ha ottenuto la licenza deve assicurare che, in un periodo massimo di 60 giorni, la funzione venga presa in carico da qualcuno che è in possesso delle dovute qualifiche.
- ² Se una funzione definita negli articoli da 35 a 51 che precedono diviene vacante a causa di una malattia o di un incidente, il conceditore di licenza può dare un'estensione del periodo fino a 60 giorni qualora sia ragionevolmente certo che la persona in questione non è in grado per cause mediche di riprendere l'esercizio delle loro ~~proprie~~ funzioni.
- ³ Le società devono tempestivamente comunicare ufficialmente a FSGC qualsiasi sostituzione delle figure che precedono.

CRITERI LEGALI

Article 58 – Dichiarazione relative alla partecipazione a competizioni per Club UEFA

- ¹ Il richiedente la licenza deve presentare una dichiarazione legalmente valida che conferma quanto segue:
- a) Che riconosce come vincolanti gli statuti, le regole, le direttive e le decisioni di FIFA, UEFA, e FSGC così come la giurisdizione della Court of Arbitration for Sport (CAS) di Lausanne come previsto nell'articolo degli Statuti UEFA;
 - b) Che a livello nazionale giocherà solamente in competizioni riconosciute e patrocinate da FSGC;
 - c) Che a livello internazionale parteciperà solamente a competizioni riconosciute da UEFA (per fugare ogni dubbio, questo obbligo non si applica a partite amichevoli);
 - d) Che informerà tempestivamente il concessore la licenza qualora avvengano cambiamenti, eventi o condizioni significative e di rilevanza economica;
 - e) Che si conformerà e osserverà queste *FSGC Club Licensing Regulations (Regolamento FSGC per il club licensing)*;
 - f) Che si conformerà alle *UEFA Club Licensing and Financial sustainability Regulations*;
 - g) Che il suo perimetro di rendicontazione sia definito in accordo con l'articolo 64;
 - h) Tutti i ricavi e i costi relativi a ognuna delle attività calcistiche elencate al paragrafo 64.03 sono inclusi nel perimetro di rendicontazione;
 - i) che sarà responsabile per ogni conseguenza di un'entità inclusa nel perimetro di rendicontazione che non rispetti e osservi i precedenti articoli e) e f)
 - j) Tutte le informazioni rilevanti relative a qualsiasi cambiamento nella forma legale, nella struttura legale (compresa la proprietà) o l'identità nelle 3 stagioni precedenti l'inizio della stagione per cui viene richiesta la licenza sono state segnalate al concessore licenza e alla UEFA;
 - k) Che tutti i documenti presentati siano completi, corretti;
 - l) Che autorizza l'Amministrazione del sistema licenze FSGC e i National Club Licensing Bodies (Commissioni per il rilascio licenze), l'amministrazione UEFA, il Club Financial Control Panel e gli Organismi UEFA che amministrano la giustizia ad esaminare ogni documento ritenuto importante e cercare informazioni presso qualsiasi autorità pubblica o organizzazione privata ritenuta d'interesse, nel rispetto della legislazione sammarinese vigente;
 - m) Che è al corrente che UEFA si riserva il diritto di compiere compliance audits in accordo con l'articolo 85
- ² La dichiarazione deve essere sottoscritta da una firma autorizzata nei tre mesi precedenti alla data di scadenza per la presentazione della documentazione al concessore di licenza.

Article 59 – Informazioni legali minime

- ⁴ Il richiedente la licenza deve presentare almeno le seguenti informazioni legali minime del richiedente licenza e, se differente, il numero di affiliazione:
- a) Nome legale completo;
 - b) Forma legale
 - c) Copia dello statuto valido e corrente (es. atto costitutivo)
 - d) Estratto di un registro pubblico (es. registro delle imprese)
 - e) Lista delle firme autorizzate;
 - f) Tipologia di firma richiesta (es. Individuale o collettiva).
- ² Il richiedente licenza deve anche fornire le seguenti informazioni di contatto:
- a) Indirizzo della sede della società
 - b) Dettagli ufficiali di contatto (numero di telefono/fax, indirizzo mail)
 - c) Indirizzo del sito internet ufficiale
 - d) Dettagli del nome e del contatto diretto della persona principale di contatto riguardo alle tematiche del club licensing

Article 60 – Identità, storia e legacy del richiedente licenza

- ¹ Tutti gli elementi che costituiscono l'identità visiva di un club, in correlazione e combinazione con il nome ufficiale e/o il nome della squadra nelle competizioni come il logo, altri marchi e i colori sociali deve essere posseduto da ed essere in controllo esclusivo del richiedente licenza o del membro affiliato (se diverso dal richiedente licenza) come definito nel paragrafo 14.01
- ² L'identità del richiedente licenza deve essere registrata con il concessore licenza insieme alla sua storia e legacy, includendo i raggiungimenti sportivi.

Article 61 – Struttura legale del gruppo e struttura di controllo

- ⁴ Il richiedente la licenza deve fornire al concessore uno strumento che presenti la struttura legale del gruppo al 31 dicembre precedente al termine ultimo per la presentazione della domanda di licenza al concessore licenza. La domanda deve essere presentata in un grafico (es. diagramma di flusso) e regolarmente approvata dal management.

- 2 Questo documento deve identificare chiaramente e includere informazioni su:
- a) il richiedente licenza e, se differente, l'entità registrata;
 - b) qualsiasi controllata del richiedente licenza e, se differente, del membro registrato;
 - c) qualsiasi entità associata del richiedente licenza e, se differente, del membro registrato;
 - d) ogni parte che ha 10% o più di possesso diretto o indiretto del richiedente la licenza, o 10 % o più diritti di voto.
 - e) Ogni entità controllata direttamente o indirettamente dal richiedente licenza
 - f) Ogni altra squadra di calcio, nel rispetto di quello che ogni altra parte identifica tra a) e e) f) o uno qualsiasi dei suoi dirigenti con responsabilità strategiche aventi interessi di proprietà, diritti di voto e/o qualsiasi coinvolgimento o influenza di qualsiasi tipo relativa alle performance sportive, manageriale e amministrative.
 - g) I dirigenti chiave del richiedente licenza e, se differente, l'entità registrata
- 3 Il perimetro di rendicontazione deve anche essere chiaramente identificato nel documento, come definito all'articolo 64 ~~63~~.
- 4 Le seguenti informazioni devono essere fornite in relazione a ognuna delle parti incluse nella struttura legale del gruppo:
- a) Nome e, se applicabile, entità legale;
 - b) principale attività;
 - c) Percentuale di possesso societario (e, qualora differente, percentuale di diritti di voto). Per qualsiasi controllata del richiedente licenza e, se differente, dell'entità registrata devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - d) Capitale sociale;
 - e) Attivo totale;
 - f) Introiti totali;
 - g) Patrimonio netto totale.
- 5 Il concessore licenza deve essere informato di ogni cambiamento che possa accadere alla struttura legale del gruppo durante il periodo tra la data di riferimento contabile annuale e la trasmissione di tali informazioni al concessore licenza
- 6 Se ritenuto rilevante il concessore può richiedere al richiedente/possessore della licenza di fornire altre informazioni ulteriori rispetto a quelle elencate sopra.
- 7 Il richiedente licenza deve confermare che le informazioni sulla struttura legale del gruppo sono complete, accurate e in accordo con questo regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma dell'organo esecutivo/dei firmatari autorizzati del richiedente licenza

Article 62 – Struttura di controllo, ultimo beneficiario e parti con influenza significativa

- 1 Il richiedente la licenza deve fornire al concessore licenza un documento che contenga le seguenti informazioni:
- a) La struttura di controllo del richiedente licenza
 - b) Il beneficiario ultimo del richiedente licenza, es. una persona fisica per conto della quale un'entità o un accordo è posseduto o controllato o una transazione viene condotta, e
 - c) Ogni parte con una significativa o decisiva influenza sul richiedente licenza
- 2 Le seguenti informazioni devono essere fornite in relazione a ognuna delle parti identificate nel paragrafo 1 alla data di presentazione di queste informazioni al concessore licenza:
- a) Nome e, se applicabile, forma legale
 - b) Principale attività
 - c) Percentuale di possesso societario (e, qualora differente, percentuale di diritti di voto del richiedente licenza
 - d) Se applicabile, management chiave, e
 - e) Ogni altro club calcistico verso cui la parte, o ciascun elemento del suo management chiave, ha un possesso societario, diritto di voto o appartenenza o qualsiasi altro coinvolgimento o influenza
- 3 Il richiedente licenza deve confermare se qualche cambiamento è intercorso in relazione alle informazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 durante il periodo coperto dal bilancio annuale fino alla fornitura delle informazioni al concessore licenza
- 4 Se un cambiamento è avvenuto come indicato al paragrafo 3, deve essere descritto in dettaglio dal richiedente licenza nelle informazioni date al concessore licenza. Come minimo devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a) La data in cui è avvenuto il cambiamento
 - b) Una descrizione dei fini e delle ragioni per il cambiamento
 - c) Implicazioni per le policies sportive, finanziarie e operative del richiedente licenza
 - d) Una descrizione di ogni impatto sulla situazione di equity o di debito del richiedente licenza
- 5 Se ritenuto pertinente, il concessore licenza può chiedere al richiedente licenza di fornire ulteriori informazioni diverse da quelle sopra elencate
- 6 Il richiedente licenza deve confermare che la dichiarazione su struttura di controllo, beneficiario ultimo e parti con influenza significativa o decisiva è completa, accurata e in accordo con questo regolamento. Questo può essere evidenziato da una breve dichiarazione e firma da parte dell'organo esecutivo/dei firmatari autorizzati sia del richiedente licenza sia della struttura di controllo del richiedente licenza

Article 63 – Rappresentazione scritta prima delle decisioni delle licenze

- ¹ Il richiedente licenza deve fornire una rappresentazione scritta al concessore licenza nei sette giorni precedenti all'inizio del processo decisionale della commissione di prima istanza, come definito dal concessore licenza in accordo all'articolo 10
- ² Il richiedente licenza deve confermare che:
 - a) Che tutti i documenti forniti al concessore licenza sono completi, accurati e in accord con questo regolamento
 - b) Se sono accaduti o meno cambiamenti significative o eventi simili in relazione alla sua richiesta di licenza o ad alcuni dei criteri del club licensing
 - c) Se si sia verificato o meno un evento o una condizione di rilevante importanza economic ache possa avere un impatto negative sulla situazione finanziaria del richiedente licenza dalla data di riferimento del bilancio del precedente bilancio annual sottoposto a revisione e del bilancio intermedio rivisto (in tal caso, la lettera di rappresentazione del management deve includere una descrizione della natura dell'evento o della condizione e una stima del suo effetto finanziario, o una dichiarazione che tale stima non può essere effettuata).
 - d) Se il richiedente licenza e, se differente, l'entità registrata o qualsiasi società controllante del richiedente licenza inclusa nel perimetro di rendicontazione richieda o abbia ricevuto tutela dai suoi creditori ai sensi di leggi o regolamenti entro i 12 mesi precedenti la stagione
- ³ L'approvazione dal management del richiedente licenza deve essere evidenziata dalla firma per conto dell'organo esecutivo del richiedente licenza

CRITERI FINANZIARI

Article 64 – Reporting entity e reporting perimeter (entità a cui si riferisce la rendicontazione e perimetro di rendicontazione)

- ¹ Il richiedente la licenza determina e fornisce al concessore il perimetro di rendicontazione, ovvero l'entità o la combinazione di entità per cui le informazioni finanziarie (ad es. Singola entità, bilanci finanziari consolidate o combinati) devono essere fornite secondo quanto previsto in allegato G.2 e valutato in conformità con l'allegato I.
- ² Il perimetro di rendicontazione deve includere:
 - a) Il richiedente licenza e, se differente, l'entità registrata;
 - b) qualsiasi controllata del richiedente licenza e, se differente, l'entità registrata;
 - a) qualsiasi altra entità inclusa nella struttura legale del gruppo che genera ricavi e/o presta servizi e/o comporta costi per le attività calcistiche di cui al paragrafo 3 a) e b).
 - b) qualsiasi entità, indipendentemente dal fatto che sia inclusa nella struttura legale del gruppo o no, che genera ricavi e/o presta servizi e/o comporta costi per le attività calcistiche di cui al paragrafo 3 da c) a k),
- ³ Le attività calcistiche includono:
 - a) impiego/reclutamento di personale (come definito nell'articolo 70), compreso il pagamento di tutti i tipi di remunerazione ai dipendenti derivanti da obblighi contrattuali o legali;
 - b) acquisizione/vendita di calciatori (prestiti inclusi);
 - c) Vendita biglietti;
 - d) Sponsorizzazioni ed inserzioni pubblicitarie;
 - e) Diritti radio/tv;
 - f) merchandising e ospitalità;
 - g) operatività del club (ad es. Amministrazione, attività connesse col giorno della partita, viaggi, scouting);
 - h) uso e gestione di stadio e strutture di allenamento;
 - i) Calcio femminile;
 - j) Sviluppo calcio Giovanile, e
 - k) Finanziamento, compresa equity che comporta obblighi nei confronti del richiedente licenza, o debiti direttamente o indirettamente garantiti o costituiti in pegno verso i beni e delle entrate del richiedente licenze.
- ⁴ Una entità può essere esclusa dal perimetro di rendicontazione solo se:
 - a) Le attività calcistiche che esibisce sono già riflesse nel bilancio di una delle entità incluse nel perimetro di rendicontazione; o
 - b) Le sue attività sono completamente estranee alle attività calcistiche di cui al paragrafo 3 e/o sede, patrimonio e/o brand del club; o
 - c) È irrilevante rispetto a tutte le entità che formano il perimetro di rendicontazione e non svolge nessuna delle attività calcistiche definite al punto 3 a) e b);
- ⁵ Il richiedente la licenza deve presentare una dichiarazione da parte di un firmatario autorizzato che confermi:
 - a) Che tutti i ricavi e i costi relativi a ciascuna delle attività calcistiche indicate nel paragrafo 3 sono stati inclusi nel perimetro di rendicontazione, fornendo una spiegazione dettagliata se questo non è il caso; e
 - b) Se qualsiasi entità inclusa nella struttura legale del gruppo è stata esclusa dal perimetro di rendicontazione, giustificare tale esclusione con riferimento al paragrafo 4.

Article 65 – Bilancio finanziario annuale

- ¹ Il richiedente licenza deve preparare e presentare, entro la data comunicata dal concessore licenza, il bilancio annuale per il periodo di riferimento che termina nell'anno precedente il termine per la presentazione della domanda al concessore licenza e precedente il termine per la presentazione dell'elenco delle decisioni di licenza all'Uefa.
- ² Il bilancio finanziario annuale,
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Conto Economico/conto profitti e perdite per il periodo di rendicontazione;
 - c) Rendiconto Finanziario per il periodo di rendicontazione;
 - d) Un prospetto delle variazioni del patrimonio netto nel periodo di riferimento
 - e) Nota integrativa che comprenda anche una sintesi delle principali politiche contabili ed altre note esplicative, e
 - f) Relazione al bilancio approvata dal Management
- ³ Grazie ad una eccezione garantita da UEFA senza una scadenza temporale, il bilancio annuale non deve essere sottoposto a controllo di un auditor indipendente esterno. In luogo di ciò, il bilancio annuale deve essere valutato da una Auditing Commission come definito in Allegato E.
- ⁴ Se il bilancio annuale non soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato F, il richiedente licenza deve inoltre presentare al concessore licenze:

- a) informazioni supplementari per soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato F;
- b) una relazione di valutazione fornita dal medesimo revisore che sottoscrive il bilancio annuale mediante procedure concordate prescritte dal conceditore licenza a conferma della completezza e correttezza delle informazioni integrative.

5 Se il bilancio annuale non soddisfa i requisiti contabili di cui all'allegato G, il richiedente licenza deve presentare al conceditore licenza anche:

- a) Bilancio rideterminato che soddisfa i requisiti contabili di cui all'allegato G, che copre lo stesso periodo di rendicontazione e include gli importi comparativi per il precedente periodo di rendicontazione comparativa;
- b) una dichiarazione da parte della direzione del richiedente licenza che il bilancio rideterminato sia completo, accurato e conforme alla normativa, e;
- c) Una relazione di valutazione fornita dal medesimo revisore che sottoscrive il bilancio annuale attraverso procedure concordate prescritte dal concedente circa la completezza e correttezza del bilancio rideterminato.

Article 66 – Pubblicazione delle informazioni finanziarie

Il richiedente licenza deve pubblicare sul suo sito o sul sito del licensor dalla data (e non può farlo più tardi della data di invio a UEFA delle decisioni sulle licenze – in linea di massima il 31 maggio) e nella forma comunicata dal licensor:

- a) Le informazioni finanziarie annuali certificate per l'ultimo periodo di riferimento valutato dal conceditore licenza, e
- b) Il totale pagato durante l'ultimo periodo di rendicontazione per le commissioni degli agenti/procuratori; e

Article 67 – Bilancio intermedio

1 Se i bilanci finanziari annuali del richiedente licenza ai sensi dell'articolo 65 riguardano un periodo di rendicontazione che termina più di 6 mesi prima della scadenza per la presentazione della lista delle decisioni sulle licenze alla UEFA, è necessario preparare e presentare ulteriori rendiconti finanziari relativi al periodo intermedio.

2 Il periodo di rendiconto intermedio inizia il giorno immediatamente successivo alla data di riferimento contabile annuale e termina il 31 dicembre precedente il termine per la presentazione dell'elenco delle decisioni sulle licenze alla UEFA.

3 Eccezionalmente, se un richiedente licenza ha una data di riferimento contabile annuale del 31 maggio, può preparare e presentare bilanci intermedi per un periodo di sei mesi che termina il 30 novembre

4 Il bilancio intermedio, comprensivo degli importi comparativi del precedente periodo intermedio, deve essere redatto secondo gli stessi principi contabili del bilancio annuale ad eccezione delle modifiche ai principi contabili apportate successivamente alla data del precedente bilancio annuale che devono essere riflesse nel prossimo bilancio annuale

5 Il bilancio intermedio deve contenere:

- a) un bilancio alla fine del periodo intermedio;
- b) un conto profitti e perdite/conto economico per il periodo intermedio;
- c) Un rendiconto finanziario per il periodo intermedio
- d) Un prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo intermedio, e
- e) Note integrative

6 Se il richiedente la licenza non ha dovuto redigere un bilancio intermedio per il periodo intermedio precedente, i dati comparativi possono invece essere tratti dal bilancio annuale per il periodo di riferimento immediatamente precedente.

7 Il bilancio intermedio deve essere rivisto o verificato da un revisore indipendente come definito nell'allegato E

8 Se il bilancio intermedio non soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato F, il richiedente licenza deve allora presentare al conceditore licenza anche:

- a) Informazioni supplementari per soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato F, e
- b) Una relazione di valutazione fornita dal medesimo revisore che sottoscrive il bilancio annuale secondo modalità concordate prescritte dal conceditore licenza circa la completezza e correttezza delle informazioni integrative

9 Se il bilancio intermedio non soddisfa i requisiti contabili di cui all'allegato G, allora il richiedente la licenza deve presentare al conceditore licenza anche:

- a) Bilancio rideterminato che soddisfa i requisiti contabili di cui all'allegato G, relativo allo stesso periodo e comprensivo degli importi comparativi del precedente periodo di comparazione
- b) una dichiarazione da parte della direzione del richiedente licenza che il bilancio rideterminato è completo, accurato e conforme alla normativa, e
- c) Una relazione di valutazione fornita dal medesimo revisore che sottoscrive il bilancio annuale attraverso procedure concordate prescritte dal conceditore licenza circa la completezza e correttezza del bilancio rideterminato

Article 68 – Regola per il patrimonio netto

- 1 Il richiedente licenza deve riportare nel proprio bilancio annuale o nel suo bilancio intermedio (a seconda della scadenza al 31 dicembre precedente il termine per la presentazione della domanda al concedente e precedente il termine per la presentazione dell'elenco delle decisioni sulle licenze alla UEFA) una posizione patrimoniale netta che:
 - a) sia positiva, o
 - b) sia migliorata del 10% o più rispetto al 31 dicembre precedente
- 2 Il patrimonio netto indica l'interesse residuo nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività come indicato nel suo bilancio annuale o nel bilancio intermedio a seconda dei casi. Se le attività del richiedente licenza superano le sue passività, allora il richiedente licenza ha una posizione patrimoniale netta positiva. Se le passività di un richiedente licenza superano le sue attività, allora il richiedente licenza ha una posizione passiva netta negativa.
- 3 Se al 31 dicembre un richiedente licenza non soddisfa il paragrafo 68.1, può presentare un nuovo bilancio certificato entro il 31 marzo per dimostrare che una delle condizioni di cui al paragrafo 67.1, lettera a) o b) è stato nel frattempo soddisfatto.
- 4 Ai fini del rispetto di tale criterio, il patrimonio può comprendere prestiti subordinati che siano, per almeno i successivi 12 mesi, subordinati a tutte le altre passività e infruttiferi
- 5 La valutazione del concessore licenze deve essere conforme all'allegato I
- 6 In via eccezionale, il richiedente la licenza può richiedere una data di valutazione alternativa se:
 - a) ha una data di riferimento contabile annuale al 31 maggio, nel qual caso può redigere un bilancio intermedio per un periodo di sei mesi che termina il 30 novembre e utilizzare tale bilancio intermedio ai fini della regola del patrimonio netto, oppure
 - b) Ha una data di riferimento contabile annuale al 30 novembre, nel qual caso il suo bilancio annuale per il periodo di riferimento chiuso al 30 novembre può essere utilizzato ai fini della regola del patrimonio netto.In tali casi eccezionali a) o b), tutti i riferimenti al 31 dicembre nella regola del patrimonio netto devono essere intesi al 30 novembre

Article 69 – Assenza di debiti scaduti nei confronti di club di calcio

- 1 Il richiedente deve dimostrare che al 31 marzo precedente la stagione per cui si rilascia la licenza non ha debiti scaduti (come definito nell'allegato H) verso altri club calcistici per effetto degli obblighi derivanti da cessioni da corrispondere entro il 28 febbraio precedente la stagione delle licenze.
- 2 I debiti considerati sono quegli importi di denaro dovuti a società di calcio come risultato di:
 - a) Trasferimenti di calciatori professionisti (come definite nel regolamento FIFA dello Status e dei Transfer dei giocatori), inclusa qualsiasi somma pagabile al soddisfacimento di determinate condizioni
 - b) Giocatori tesserati per la prima volta come professionisti, inclusa qualsiasi somma pagabile al soddisfacimento di determinate condizioni
 - c) indennità di formazione e contributi di solidarietà come definiti nelle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*
 - d) Qualsiasi responsabilità solidale decisa da un'autorità competente per la risoluzione di un contratto da parte di un giocatore.
- 3 Il richiedente la licenza deve preparare e sottoporre al concessore una tabella dei trasferimenti. La tabella deve essere preparata anche se non ci sono stati trasferimenti o prestiti durante il periodo osservato.
- 4 Il richiedente deve indicare:
 - a) Tutti i nuovi tesseramenti (compresi i prestiti) risultato di accordi di trasferimento conclusi nel periodo di 12 mesi fino al 28 febbraio indipendentemente dal fatto che vi sia un importo da pagare al 28 febbraio;
 - b) Tutti i trasferimenti per cui un pagamento è in sospeso al 28 febbraio (siano essi relativi a svincoli o tesseramenti di calciatori o indipendentemente dal momento in cui i trasferimenti sono stati effettuati), e;
 - c) tutti i trasferimenti oggetto di eventuali contestazioni alla data del 28 febbraio (come definito in allegato H)
- 5 La tabella dei trasferimenti deve contenere come minimo le seguenti informazioni (riguardo al trasferimento di ogni giocatore):
 - a) Nome del giocatore e data di nascita;
 - b) Data dell'accordo di trasferimento;
 - c) Nome della società che è creditrice;
 - d) Cifra pagata per il trasferimento (o il prestito) o che deve essere pagata (includendo anche indennità di formazione e contributi di solidarietà);
 - e) Ogni altro costo diretto per il tesseramento del giocatore, pagato o pagabile;
 - f) Ogni altro compenso pagato o pagabile in relazione al trasferimento
 - g) Somme pattuite (come definito in allegato H) prima del 28 febbraio e data di pagamento;
 - h) Il saldo al 28 Febbraio, con l'indicazione della data di scadenza in cui ogni elemento doveva essere pagato;

- i) Importi scaduti al 28 febbraio, comprese le date di scadenza per ciascun elemento non pagato e, se applicabile, importi sistemati tra il 28 febbraio e il 31 marzo insieme alle date di sistemazione, nonché eventuali debiti scaduti residui al 31 marzo (roll forward dal 28 febbraio), corredata di commento esplicativo
 - j) Importi differiti al 28 febbraio (come definiti nell'allegato H), comprese le date di scadenza originali e nuove per ciascun elemento differito e la data in cui è stato concluso un accordo scritto tra le parti
 - k) Importi contestati al 28 febbraio (come definiti nell'allegato H), inclusi i riferimenti del caso e una breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte, e
 - l) Importi subordinati (Passività) non ancora iscritti a bilancio al 28 Febbraio; e
- 6 Il richiedente deve riconciliare le sue passività secondo la tabella dei trasferimenti con le sue registrazioni contabili sottostanti
- 7 Il richiedente licenza deve confermare che la tabella dei trasferimenti è completa, accurata e in accordo con questo regolamento. Questo deve essere comprovato da una breve dichiarazione e firma dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del richiedente licenza.

Article 70 – Assenza di debiti scaduti nei confronti degli impiegati

- 1 Il richiedente deve dimostrare che al 31 marzo precedente la stagione per cui la licenza è rilasciata, non ha debiti scaduti (come definito nell'allegato H) nei confronti dei propri dipendenti, in base agli obblighi contrattuali o di legge che devono essere pagati al 28 febbraio precedente la stagione per cui si chiede la licenza
- 2 I debiti sono tutti i tipi di remunerazione dovuti ai dipendenti in base agli obblighi legali o contrattuali nei loro confronti, compresi salari, stipendi, pagamenti diritti d'immagine, bonus e benefit come specificato sotto:
- i. Salari/stipendi lordi, ovvero al lordo di qualsiasi imposta sul reddito e onere previdenziale dei dipendenti;
 - ii. Benefici non monetari per l'occupazione attuale, ad es. prestazioni in natura, accesso a cure mediche private, alloggi, automobili e beni e servizi gratuiti o sovvenzionati;
 - iii. Registrazione e pagamenti fedeltà
 - iv. Costi per bonus prestazioni sportive e altri costi bonus
 - v. Benefici successivi al rapporto di lavoro, compresi i contributi pensionistici ed eventuali versamenti in capitale in caso di pensionamento, ed eventuali altri benefici successivi al rapporto di lavoro, ad es. assicurazione sulla vita e accesso alle cure mediche;
 - vi. Altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ad es. assenze retribuite di lungo periodo, benefici giubilari o di lunga durata, compartecipazioni agli utili e premi e retribuzioni differite;
 - vii. Benefici/pagamenti di fine rapporto;
 - viii. Commissioni, prestazioni o altri bonus contrattuali;
 - ix. Pagamenti dei diritti di immagine direttamente o indirettamente derivanti da accordi contrattuali per il diritto di sfruttamento dell'immagine o la reputazione dei dipendenti per attività promozionali, mediatiche o di sponsorizzazione in relazione ad attività calcistiche e/o non calcistiche;
 - x. Eventuali oneri previdenziali del datore di lavoro;
 - xi. Se non altrimenti incluso negli elementi sopra indicati, qualsiasi altra forma di corrispettivo come criptovalute, cryptoassets, fan token e token non fungibili; e
 - xii. Tutti i costi sostenuti in relazione a una relativa persona, da una terza parte in relazione a apparizioni, sponsorizzazioni, endorsement o attività di merchandising, a meno che il richiedente licenza non possa provare, con soddisfazione della CFCB, che l'accordo è autentico, è ad un valore equo ed è stato negoziato e stipulato indipendentemente da qualsiasi rapporto tra lo sponsor/terzo e il licenziatario
- 3 Il termine "impiegati" include le seguenti persone:
- a) Tutti i giocatori professionisti nel rispetto delle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*; e
 - b) Tutto lo staff amministrativo, tecnico, medico e di sicurezza che svolge alcune delle funzioni riferite agli articoli da 35 a 51, e
 - c) Fornitori di servizi che svolgano alcune delle funzioni riferite agli articoli da 35 a 51.
- 4 Se uno qualsiasi dei dipendenti è impiegato, a contratto, consulente o fornisce in altro modo servizi a un'entità all'interno della struttura legale del gruppo o del perimetro di rendicontazione diversa dal richiedente licenza, anche questi debiti devono essere inclusi nell'ambito del paragrafo 1.
- 5 Gli importi dovuti a persone che, per vari motivi, non sono più dipendenti o ingaggiati dal richiedente licenza o da un'entità all'interno della struttura giuridica del gruppo del richiedente licenza rientrano nell'ambito di tale criterio e devono essere liquidati entro il termine previsto nel contratto o definito dalla legge, indipendentemente da come tali debiti siano contabilizzati in bilancio
- 6 Il richiedente licenza deve preparare e presentare al concessore licenza una tabella dei dipendenti, che riporti i seguenti saldi totali relativi ai dipendenti al 28 febbraio precedente la stagione per cui si richiede la licenza:
- a) Saldo totale pagabile
 - b) Importo totale scaduto nonché eventuale importo residuo scaduto al 31 marzo (riportato a nuovo dal 28 febbraio);
 - c) Importo totale differito (come definito nell'allegato H), e
 - d) Importo totale contestato (come definito nell'allegato H)
- 7 Per ogni importo scaduto, differito o contestato alla data del 28 febbraio devono essere fornite almeno le seguenti informazioni, insieme ad un commento esplicativo:

- a) Nome e posizione/funzione del dipendente (indipendentemente dal fatto che la persona sia stata impiegata o ingaggiata durante l'anno fino al 28 febbraio.
- b) Data di inizio e data di fine (se applicabile)
- c) Importi scaduti, comprese le date di scadenza per ciascun elemento non pagato e, se applicabile, importi regolati tra il 28 febbraio e il 31 marzo insieme alle date in cui sono stati regolati, nonché eventuali debiti scaduti rimanenti al 31 marzo (roll forward da 28 Febbraio).
- d) gli importi differiti, comprese le date di scadenza originali e nuove per ciascun elemento differito e la data in cui è stato concluso un accordo scritto tra le parti; e
- e) Importi contestati, comprensivi dei riferimenti del caso e breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte.

8 Il richiedente licenza deve riconciliare le proprie passività come da tabella dipendenti con le sue scritture contabili sottostanti

9 Il richiedente licenza deve confermare che la tabella dei dipendenti è completa, corretta e conforme al presente regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del richiedente la licenza

- a) tutti i dipendenti nei confronti dei quali vi è un reclamo pendente dinanzi all'autorità competente in base al diritto nazionale, o procedimenti pendenti dinanzi a un'autorità calcistica nazionale o internazionale o presso tribunali arbitrali.

Article 71 – Assenza di debiti scaduti nei confronti di autorità sociali/fiscali

1 Il richiedente licenza deve dimostrare che al 31 marzo precedente la stagione per cui chiede la licenza non ha debiti scaduti (come definiti nell'allegato H) nei confronti delle autorità fiscali/sociali a seguito di obblighi contrattuali o legali nei confronti di tutti gli impiegati, da versare entro il 28 febbraio precedente la stagione delle licenze.

2 I debiti sono gli importi dovuti alle autorità sociali/fiscali in conseguenza di obblighi contrattuali o di legge nei confronti di tutti i dipendenti. I debiti includono, ma non sono limitati a, imposta sul reddito delle persone fisiche, pagamenti di fondi pensione, previdenza sociale e pagamenti simili.

3 Il richiedente licenza deve presentare al concessore licenza una tabella sociale/fiscale al 28 febbraio precedente la stagione per cui si chiede la licenza, che mostri:

- a) Saldo totale da versare agli enti previdenziali/fiscali
- b) Importo totale scaduto nonché eventuale importo residuo scaduto al 31 marzo (riportato a nuovo dal 28 febbraio);
- c) Importo totale differito (come definito nell'allegato H)
- d) Importo totale contestato (come definito nell'allegato H), e
- e) Importo totale soggetto a decisione pendente da parte dell'autorità competente (come definita nell'allegato H)

4 Le seguenti informazioni devono essere fornite, come minimo, per ogni importo scaduto, differito, contestato o pendente alla data del 28 febbraio, unitamente al commento esplicativo

- a) Nome del creditore
- b) Importi scaduti, comprese le date di scadenza per ciascun elemento non pagato e, se applicabile, importi regolati tra il 28 febbraio e il 31 marzo insieme alle date di regolamento nonché eventuali debiti scaduti residui al 31 marzo (spostato in avanti dal 28 Febbraio);
- c) gli importi differiti, comprese le date di scadenza originali e nuove per ciascun elemento differito, e la data in cui è stato concluso un accordo scritto tra le parti;
- d) Importi soggetti a decisione pendente da parte dell'autorità competente e una breve descrizione della richiesta del richiedente la licenza, e
- e) Importo contestato, inclusi i riferimenti del caso e una breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte

5 Il richiedente licenza deve riconciliare le proprie passività di cui alla tabella sociale/fiscale con le relative scritture contabili

6 Il richiedente licenza deve confermare che la tabella sociale/fiscale è completa, corretta e conforme alla presente normativa. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del richiedente la licenza

Article 72 – Assenza di debiti scaduti nei confronti della UEFA e del concessore licenza

1 Il richiedente licenza deve dimostrare che, al 31 marzo precedente la stagione della licenza, non ha debiti scaduti (come definiti nell'allegato H) nei confronti della UEFA, di entità aggiuntive designate dalla UEFA o del concessore licenza, come risultato di obblighi con pagamento dovuto entro il 28 febbraio precedente della stagione per cui si chiede la licenza.

2 I debiti nei confronti della UEFA includono, ma non sono limitati a, contributi finanziari imposti dal CFCB

3 Entro il termine e nella forma comunicati dal concessore licenza, il richiedente licenza deve preparare e presentare una dichiarazione attestante i debiti totali verso la UEFA, verso gli ulteriori enti designati dalla UEFA e verso il concessore licenza e l'assenza o esistenza di debiti scaduti.

- ¹ Il richiedente la licenza deve preparare e presentare le informazioni finanziarie previsionali per dimostrare al conceditore licenza la sua capacità di continuare a funzionare in modo continuativo fino alla fine della stagione della licenza, se la relazione del revisore dei conti in relazione al bilancio annuale o al bilancio intermedio, presentato ai sensi dell'articolo 64 e l'articolo 66, include per quanto riguarda la continuità aziendale, un'enfasi su una questione, una questione chiave per l'audit o un parere/conclusione con riserva.
- ² Le informazioni finanziarie previsionali devono riguardare il periodo che inizia immediatamente dopo la data successiva alla data di riferimento contabile annuale del bilancio o, se applicabile, la data di riferimento del bilancio intermedio, e deve riguardare almeno l'intera stagione delle licenze.
- ³ Le informazioni finanziarie previsionali consistono in:
 - a) Uno stato patrimoniale previsionale, con dati comparati per il periodo di riferimento e il periodo intermedio immediatamente precedente
 - b) Un conto economico/conto economico preventivato, con dati comparativi per il periodo di rendicontazione immediatamente precedente e il periodo intermedio (se applicabile)
 - c) Un rendiconto finanziario preventivato, con dati comparativi per il periodo di rendicontazione immediatamente precedente e il periodo intermedio (se applicabile)
 - d) Note esplicative, comprensive di una breve descrizione di ciascuna delle ipotesi significative (con riferimento agli aspetti rilevanti delle informazioni finanziarie storiche e di altro tipo) che sono state utilizzate per predisporre l'informativa finanziaria futura, nonché dei principali rischi che possono incidere i risultati finanziari futuri
- ⁴ Le informazioni finanziarie previsionali devono essere preparate almeno su base trimestrale
- ⁵ Le informazioni finanziarie previsionali devono essere redatte in modo coerente con il bilancio annuale sottoposto a revisione e seguono gli stessi principi contabili applicati per la redazione del bilancio annuale, ad eccezione delle modifiche ai principi contabili apportate dopo la data dell'ultimo bilancio annuale e che devono essere riflesse nel prossimo bilancio annuale, nel qual caso devono essere comunicati i dettagli
- ⁶ Le informazioni finanziarie previsionali devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato F e i principi contabili di cui all'allegato G. Devono essere incluse voci o note aggiuntive se forniscono chiarimenti o se la loro omissione renderebbe le informazioni finanziarie previsionali incomplete e/o imprecisi
- ⁷ Le informazioni finanziarie previsionali, con i presupposti su cui si basano, devono essere approvate dalla direzione del richiedente licenza. Ciò deve essere dimostrato mediante una dichiarazione da parte della direzione del richiedente la licenza, che indichi che le future informazioni finanziarie presentate sono complete, accurate e conformi alle normative

Part III. UEFA Club monitoring

Capitolo 1 – Diritti, doveri e responsabilità delle parti coinvolte

Article 74 – Processo di monitoring

- ¹ Il processo di monitoring inizia alla presentazione alla UEFA, da parte del conceditore licenze, dell'elenco delle decisioni sulle licenze e termina alla fine della stagione delle licenze;
- ² Si compone dei seguenti passaggi chiave minimi:
 - a) Rilascio degli adempimenti per la documentazione di monitoring al licenziante e licenziatario;
 - b) Restituzione della documentazione di monitoring compilata richiesta dal richiedente licenza al conceditore licenza;
 - c) Valutazione e conferma della completezza della documentazione di monitoring di ciascun richiedente licenza da parte del conceditore licenza;
 - d) Presentazione della documentazione di monitoraggio convalidata da parte del conceditore licenze alla UEFA;
 - e) Valutazione della documentazione di monitoraggio da parte dell'amministrazione UEFA e del CFCB;
 - f) Se risulta essere il caso, richiedere ulteriori informazioni all'amministrazione UEFA o alla CFCB;
 - g) Decisione del CFCB come specificato nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento e nelle regole procedurali che disciplinano l'Organo di controllo finanziario dei club UEFA
- ³ I termini per la presentazione alla UEFA della documentazione di monitoring convalidata sono comunicati tempestivamente al conceditore licenza dalla UEFA

Article 75 – Responsabilità del conceditore licenza

- ¹ In caso di differenza di interpretazione fra le versioni italiana ed inglese di questo regolamento, la versione in lingua inglese prevale.
 - a) Comunicare le date di scadenza del processo di monitoring alle società affiliate
 - b) Collaborare con l'amministrazione UEFA e con il CFCB rispetto alle richieste e alle indagini
 - c) Come minimo, valutare la documentazione di monitoring dei richiedenti licenza, in accordo con l'allegato L
 - d) Valutare e confermare alla amministrazione UEFA e al CFCB che il perimetro di rendicontazione selezionato è lo stesso usato per soddisfare i criteri del club licensing ed è appropriato per i fini del processo di monitoring
 - e) Informare l'amministrazione UEFA e il CFCB di ogni informazione rilevante sul richiedente licenza riguardo ai requisiti di monitoring e di ogni evento occorso dopo la decisione sulle licenze e che costituisce un cambiamento significativo

Article 76 – Responsabilità del richiedente licenza

Il richiedente licenza deve:

- a) Cooperare pienamente e garantire che tutto il personale collabori pienamente con il conceditore licenze, la UEFA e il CFCB in relazione alle loro richieste e indagini, rispondendo anche in modo accurato e completo a tutte le richieste di documenti, informazioni e altri dati;
- b) Utilizzare per la documentazione di monitoring lo stesso perimetro di rendicontazione utilizzato per l'adempimento dei criteri per le licenze di club;
- c) Fornire al conceditore licenze, all'amministrazione UEFA e al CFCB la documentazione di monitoring e tutte le altre informazioni necessarie e i documenti pertinenti per dimostrare pienamente che i requisiti di monitoring del club sono soddisfatti, nonché qualsiasi altro documento e/o informazione richiesta e considerata rilevante per il processo decisionale di monitoring del club, entro il termine fissato dal conceditore licenze e/o dalla UEFA;
- d) concedere o procurare l'accesso alla documentazione, alle informazioni, ai locali e al personale del richiedente licenza e/o di qualsiasi altra entità all'interno della struttura legale del gruppo del richiedente licenza, se richiesto da chiunque tra CFCB, amministrazione UEFA e/o una terza parte incaricato che agisce per conto della UEFA;
- e) confermare che tutta la documentazione e le informazioni presentate sono complete, corrette e conformi alla normativa
- f) comunicare tempestivamente per iscritto al conceditore licenze eventuali eventi successivi che costituiscano un cambiamento significativo, compreso un cambiamento di forma giuridica, struttura legale del gruppo (compreso il cambio di proprietà) o identità.

Article 77 – Informazioni del club

- ¹ Il richiedente licenza deve presentare le informazioni sul club all'amministrazione UEFA e al CFCB, comprendenti la sua struttura legale del gruppo (come definito nel Paragrafo 61.2) e le informazioni sulla sua struttura di controllo finale, sul suo beneficiario finale e su qualsiasi parte con un'influenza notevole o decisiva sul licenziatario (come definito in paragrafo 62.1)
- ² Come parte delle informazioni sul club, il richiedente licenza deve specificare chiaramente qualsiasi altro club calcistico su cui una qualsiasi delle parti identificate nella sua struttura legale del gruppo, la sua struttura di controllo finale, il suo beneficiario finale e qualsiasi parte con influenza notevole o decisiva, o qualsiasi loro dirigente in chiave personale, hanno il controllo o un'influenza notevole o decisiva.

- 3 Entro il termine e nella forma comunicati dalla UEFA, il richiedente licenza deve preparare e presentare le informazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 alla data di riferimento contabile annuale del periodo di rendicontazione che termina nell'anno solare di inizio delle competizioni UEFA per club. Se non è stato precedentemente presentato all'amministrazione UEFA e al CFCB, il richiedente licenza deve fornire le informazioni del club sui due periodi di rendicontazione immediatamente precedenti. Il concessore licenza deve confermare la completezza e l'accuratezza della presentazione del licenziatario.
- 4 L'amministrazione UEFA e il CFCB devono essere tempestivamente informati di eventuali modifiche alle informazioni indicate nei paragrafi 1 e 2 che si verificano in qualsiasi momento durante la stagione delle licenze
- 5 Il richiedente licenza deve confermare che le informazioni sul suo club sono complete, accurate e conformi al presente regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma da parte dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del concessore licenze

Capitolo 2 – Requisiti del club monitoring

Article 78 – Processo di monitoring

- 1 Tutti i richiedenti licenza che sono stati ammessi alla UEFA Champions League, alla UEFA Europa League o alla UEFA Conference League (le competizioni pertinenti) devono rispettare i requisiti di monitoring del club come indicato di seguito.
- 2 I requisiti di monitoring del club comprendono quanto segue:
 - a) Requisiti di solvibilità
 - b) Requisiti di stabilità
 - c) Requisiti di controllo dei costi.
- 3 I requisiti di solvibilità devono essere soddisfatti da tutte le società ammesse alle relative competizioni.
- 4 I requisiti di stabilità devono essere soddisfatti da tutti i club ammessi alle competizioni pertinenti, ad eccezione dei club che hanno spese per dipendenti, in relazione a tutti i dipendenti, inferiori a 5 milioni di EUR in ciascuno dei periodi di rendicontazione che terminano nei due anni solari prima dell'inizio delle competizioni per club UEFA.
- 5 I requisiti di controllo dei costi devono essere soddisfatti da tutti i club che si qualificano per la fase di lega delle competizioni pertinenti, ad eccezione dei club che hanno spese per i dipendenti, in relazione a tutti i dipendenti, al di sotto di 30 milioni di EUR nel periodo di rendicontazione che termina nell'anno solare in cui le competizioni UEFA per club iniziano e nel periodo di rendicontazione immediatamente precedente
- 6 Le decisioni relative all'esenzione dai requisiti definiti in questo capitolo sono prese dalla CFCB e sono definitive
- 7 Se il bilancio annuale di un richiedente licenza è stilato in una valuta diversa dall'euro, allora per determinare se debba essere esente o meno dai requisiti di stabilità e di controllo dei costi le cifre rilevanti devono essere convertite in euro al tasso di cambio medio del periodo di riferimento, come pubblicato dalla Banca centrale europea o da altra fonte appropriata.
- 8 Se il bilancio annuale di un richiedente licenza si riferisce a un periodo di rendicontazione superiore o inferiore a 12 mesi, l'importo soglia per l'esenzione viene modificato in aumento o in diminuzione in base alla durata del periodo di rendicontazione. Le spese per i benefici dei dipendenti del richiedente licenza vengono quindi confrontate con l'importo soglia rettificato

Requisiti di solvibilità

Article 79 – Debiti scaduti verso club calcistici non aumentati

- 1 Alla data del 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio nella stagione delle licenze, il concessionario non deve avere debiti scaduti (come definiti al punto 69.2 e allegato H) verso altre società calcistiche a seguito di obbligazioni derivanti da trasferimenti dovuti da rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
- 2 Il richiedente licenza deve preparare e presentare le informazioni sui trasferimenti entro il termine e nel modulo comunicato dalla UEFA, anche se non ci sono stati trasferimenti durante il periodo di riferimento. Ogni richiedente licenza deve dichiarare di non avere debiti scaduti al 15 luglio e al 15 ottobre. Se un licenziatario ha debiti scaduti al 15 luglio o al 15 ottobre, se ha debiti differiti al 15 ottobre o se diversamente richiesto dalla CFCB, allora il richiedente licenza deve dichiarare di non avere nessun debito scaduto al 15 gennaio. Il concessore licenza deve confermare la completezza e l'accuratezza della presentazione del richiedente licenza, secondo le procedure di valutazione del concessore licenza definite nell'allegato I.
- 3 Il richiedente licenza deve comunicare:
 - a) Tutti i nuovi tesseramenti (compresi i prestiti) a seguito di accordi di trasferimento conclusi nel periodo di 12 mesi fino al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, indipendentemente dal fatto che vi sia un importo residuo al 30 giugno/30 settembre/31 Dicembre.
 - b) tutti i trasferimenti (siano essi relativi a svincolo o tesseramento di calciatori e indipendentemente dal momento in cui sono stati effettuati i trasferimenti) per i quali un importo è in sospeso al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre;
e
 - c) Tutti i bonifici soggetti ad eventuali importi contestati al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre.

- 4 Le informazioni sui trasferimenti devono contenere almeno quanto segue (per ogni trasferimento di giocatore):
- a) Nome e data di nascita del giocatore
 - b) Data del contratto di trasferimento
 - c) Nome della società calcistica creditrice
 - d) compenso per la cessione (o prestito) pagato o dovuto (comprensivo di premio di formazione e contributi di solidarietà) anche se il pagamento non è stato richiesto dal creditore;
 - e) Altri costi diretti di registrazione del giocatore pagati o pagabili
 - f) Qualsiasi altro compenso pagato o pagabile nell'ambito di un contratto di trasferimento di giocatori
 - g) Importi accordati (come definiti nell'allegato H) entro il 30 giugno/30 settembre/31 dicembre e data/i di pagamento
 - h) Saldo pagabile al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprensivo della/e data/e di scadenza per ciascun elemento non pagato
 - i) Importi scaduti al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprensivi della/e data/e di scadenza per ciascun elemento non pagato, eventuali importi regolati rispettivamente tra il 30 giugno/30 settembre/31 dicembre e il 15 luglio/15 ottobre/15 gennaio e le date di sistemazione corrispondenti;
 - J) Importi differiti (come definiti nell'allegato H) al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprensivi della/e nuova/e data di scadenza per ciascun elemento differito, e della data in cui è stato concluso un accordo scritto tra le parti;
 - k) gli importi contestati (come definiti nell'allegato H) al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, inclusi i riferimenti del caso e una breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte, e
 - l) Importi condizionali (passività potenziali) non ancora iscritti nello stato patrimoniale al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre
- 5 Il licenziatario deve riconciliare le proprie passività secondo le informazioni sui trasferimenti alle sue scritture contabili sottostanti
- 6 Oltre alle informazioni sui trasferimenti, il richiedente licenza deve dichiarare i crediti scaduti verso altre società calcistiche per obbligazioni derivanti da trasferimenti da pagare entro il 30 giugno, 30 settembre e, se richiesto, entro il 31 dicembre, con la ripartizione per ciascuna trasferimento.
- 7 Il richiedente licenza deve confermare che le informazioni sui trasferimenti sono complete, accurate e conformi al presente regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma da parte dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del concessionario

Article 80 – Assenza debiti scaduti verso impiegati - non aumentati

- 1 Alla data del 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio della stagione delle licenze, il richiedente licenza non deve avere debiti scaduti (come definiti al Paragrafo 70.2 e Allegato H) nei confronti dei propri dipendenti, come definiti dai paragrafi da 70.3 a 70.5, per effetto di obblighi contrattuali o di legge e da saldare rispettivamente entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
- 2 Il richiedente licenza deve preparare e presentare una dichiarazione attestante i debiti complessivi nei confronti dei dipendenti e l'assenza o esistenza di debiti scaduti entro il termine e nella forma comunicati dalla UEFA. Ogni richiedente licenza deve dichiarare l'assenza di debiti scaduti al 15 luglio e al 15 ottobre. Se un richiedente licenza ha debiti scaduti al 15 luglio o al 15 ottobre, se ha debiti differiti al 15 ottobre o se diversamente richiesto dal CFCB, il richiedente licenza deve anche dichiarare di non avere debiti scaduti al 15 gennaio. Il concessore licenza deve confermare la completezza e l'accuratezza della presentazione del richiedente licenza secondo le procedure di valutazione del concessore licenza definite nell'allegato I.
- 3 Il richiedente licenza deve dichiarare tutti i dipendenti per i quali un importo è scaduto, differito o contestato (come definito nell'allegato H)
- 4 Le seguenti informazioni minime devono essere fornite, insieme a un commento esplicativo:
- a) Nome e posizione/funzione del dipendente
 - b) Data di inizio e data di fine (se applicabile)
 - c) Importi scaduti al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprese le date di scadenza per ciascun elemento non pagato, eventuali importi regolati rispettivamente tra il 30 giugno/30 settembre/31 dicembre e il 15 luglio/15 ottobre/15 gennaio e le corrispondenti date in cui sono stati regolati
 - d) gli importi differiti al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprensivi della/e nuova/e data/e di scadenza per ciascun elemento differito, e della data in cui è stato concluso l'accordo scritto tra le parti; e
 - e) Importi contestati al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprensivi dei riferimenti sul caso e di una breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte.
- 5 Il richiedente licenza deve riconciliare le sue responsabilità secondo le informazioni dei dipendenti con le sue scritture contabili sottostanti
- 6 Il richiedente licenza deve confermare che le informazioni dei dipendenti sono complete, accurate e conformi al presente regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma da parte dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati del concessionario

Article 81 – Assenza debiti scaduti verso autorità sociali/fiscali - non aumentati

- ¹ Alla data del 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio nella stagione delle licenze, il concessionario non deve avere debiti scaduti (come definiti nel Paragrafo 70.2 e Allegato H) verso le autorità sociali/fiscali a seguito di obblighi contrattuali o di legge nei confronti di tutti dipendenti che dovranno essere retribuiti rispettivamente entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre
- ² Il richiedente licenza deve preparare e presentare una dichiarazione attestante i debiti totali verso le autorità sociali/fiscali e l'assenza o esistenza di debiti scaduti entro il termine e nella forma comunicati dalla UEFA. Ogni richiedente licenza deve dichiarare lo stato di assenza di debiti scaduti al 15 luglio e al 15 ottobre. Se un richiedente licenza ha debiti scaduti al 15 luglio o al 15 ottobre, se ha debiti differiti al 15 ottobre o se diversamente richiesto dalla CFCB, il richiedente licenza deve anche dichiarare lo stato di nessun debito scaduto al 15 gennaio. Il concessore licenza deve confermare la completezza e l'accuratezza della presentazione del richiedente licenza secondo le procedure di valutazione del licenziante definite nell'allegato I
- ³ Le seguenti informazioni minime devono essere fornite, insieme a un commento esplicativo:
 - a) Nome del creditore
 - b) Importi scaduti al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprese le date di scadenza per ciascun elemento non pagato, eventuali importi regolati rispettivamente tra il 30 giugno/30 settembre/31 dicembre e il 15 luglio/15 ottobre/15 gennaio e le corrispondenti date in cui è stato regolato
 - c) Importi differiti (come definiti nell'allegato H) al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, comprese le date di scadenza originali e nuove per ciascun elemento differito e la data in cui è stato concluso l'accordo scritto tra le parti
 - d) Importi soggetti a decisione pendente da parte dell'autorità competente (come definita nell'allegato H) al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre e una breve descrizione della richiesta del concessionario, e
 - e) Importi contestati (come definiti nell'allegato H) al 30 giugno/30 settembre/31 dicembre, inclusi i riferimenti del caso e una breve descrizione delle posizioni di tutte le parti coinvolte
- ⁴ Il richiedente licenza deve riconciliare le proprie passività come da informazioni sociali/fiscali con le sue scritture contabili sottostanti
- ⁵ Il richiedente licenza deve confermare che le informazioni sociali/fiscali sono complete, corrette e conformi al presente regolamento. Ciò deve essere comprovato mediante una breve dichiarazione e firma da parte dell'organo esecutivo/firmatari autorizzati dal richiedente licenza.

Article 82 – Assenza debiti scaduti verso UEFA e concessore licenza

- ¹ Alla data del 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio nella stagione delle licenze, il concessionario non deve avere debiti scaduti (come definiti nel Paragrafo 70.2 e Allegato H) verso le autorità sociali/fiscali a seguito di obblighi contrattuali o di legge nei confronti di tutti dipendenti che dovranno essere retribuiti rispettivamente entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre
- ² Debiti verso UEFA includono, ma non si limitano a, misure finanziarie disciplinari imposte dal CFCB
- ³ Il richiedente licenza deve preparare e presentare una dichiarazione che confermi i debiti totali verso la UEFA e altri enti progettati dalla UEFA e l'assenza o l'esistenza di debiti scaduti entro il termine e nella forma comunicata da UEFA. Ogni richiedente licenza deve dichiarare l'assenza di debiti scaduti al 15 luglio e al 15 ottobre. Se un richiedente licenza ha debiti scaduti al 15 luglio o al 15 ottobre, se ha debiti differiti al 15 ottobre o se diversamente richiesto dal CFCB, allora il richiedente licenza deve dichiarare anche di non aver debiti scaduti al 15 gennaio.

Part IV. Regole finali

Article 83 – Testo Autorevole e lingua di corrispondenza

- ¹ In caso di differenza di interpretazione fra le versioni italiana ed inglese di questo regolamento, la versione in lingua inglese prevale.
- ² Tutta la corrispondenza fra UEFA e FSGC e/o il concessore licenze deve essere in una delle tre lingue ufficiali UEFA (Inglese, Francese e Tedesco) e UEFA può richiedere al concessore licenze e/o il detentore di una licenza la traduzione della documentazione a loro spese.

Article 84 – Allegati

Tutti gli allegati a questo regolamento sono parti integrali dello stesso.

Article 85 – UEFA Compliance audits

- ¹ Il CFCB e la amministrazione UEFA o una agenzia di valutazione o altra entità da questa incaricata, si riservano il diritto, in ogni momento, di condurre compliance audits del concessore licenza e del richiedente licenza,
- ² Compliance audits servono ad assicurare che la FSGC e il richiedente licenza abbiano rispettato tutti i loro obblighi e che la licenza UEFA sia stata correttamente concessa al momento delle decisioni finali FSGC.
- ³ L'amministrazione UEFA può incaricare e istruire agenzie terze, valutatori o altre entità per condurre compliance audits
- ⁴ Con lo scopo di condurre il compliance audits da parte di UEFA, nell'eventualità che vi sia una differenza di interpretazione fra la versione Italiana e quella Inglese di queste regole, la versione in lingua inglese prevale.
- ⁵ In conformità con gli Statuti UEFA e con i doveri del concessore licenza/richiedente licenza ai sensi di questi regolamenti, e affinché la terza parte incaricata intraprenda attività nel rispetto della compliance audit, il concessore licenza/richiedente licenza è tenuto e accetta di rendere disponibili alla UEFA e alla terza parte incaricata determinate informazioni finanziarie e di altro tipo necessarie per svolgere la compliance audit.
- ⁶ Per garantire che le informazioni messe a disposizione della UEFA e della terza parte incaricata rimangano riservate, il concessore licenza/richiedente licenza, la UEFA e la terza parte incaricata stipuleranno un accordo di riservatezza. Tale accordo di riservatezza sarà regolato e interpretato in conformità con la legge svizzera, ad esclusione di qualsiasi conflitto dei principi di legge e trattati internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite o i Contratti per la vendita internazionale di merci (CISG).
- ⁷ Qualsiasi controversia tra la UEFA e il concessore licenza/richiedente licenza derivante o altrimenti connessa all'accordo di riservatezza sarà sottoposta esclusivamente al TAS di Losanna, Svizzera, in conformità con le disposizioni pertinenti stabilite negli Statuti UEFA.

Article 86 – Procedure Disciplinari

- ¹ Il CFCB tiene sempre presenti gli obiettivi generali di questo regolamento, in particolare per contrastare qualsiasi tentativo di aggirare questi obiettivi.
- ² Qualsiasi violazione di questo regolamento può essere trattata dal Consiglio Federale FSGC in conformità con gli Statuti e i Regolamenti amministrativi dell'FSGC, se non già previsto nel campo di azione della commissione di primo grado (FIB) e della commissione di appello (AB)

Article 87 – Previsioni di Disposizioni per l'implementazione

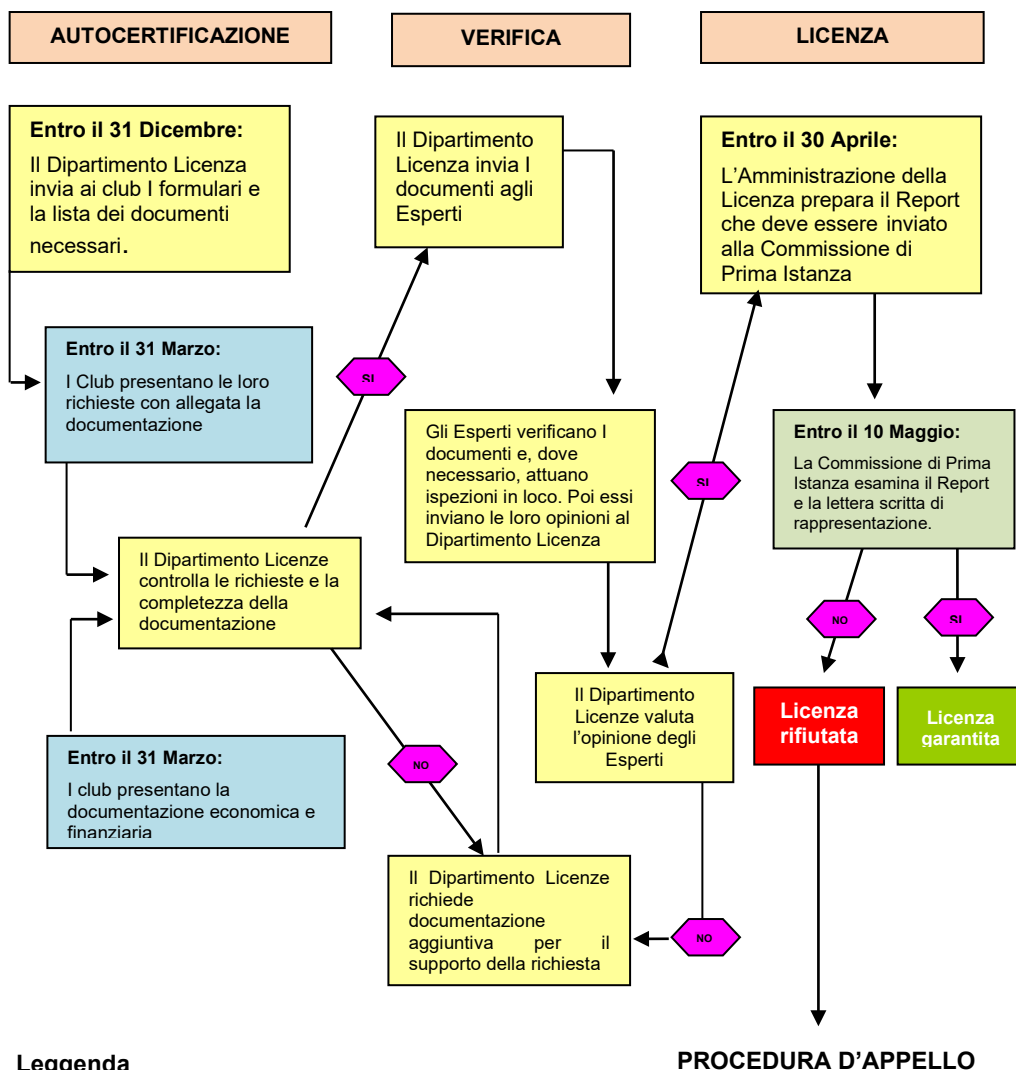
La UEFA prenderà decisioni e adotterà, sotto forma di direttive, lettere circolari o ogni altra forma di documento ritenuta significativa, le dettagliate azioni necessarie per implementare questo regolamento.

Article 88 – Adozione, abrogazione ed entrata in vigore

- ¹ Questo regolamento è stato adottato dal Consiglio Federale FSGC il 30 Settembre 2025
- ² Questo regolamento sostituisce le *FSGC Club Licensing Regulations (Edizione 2024)*.
- ³ Questo regolamento non può essere emendato durante il processo di rilascio licenze, a meno che ciò non sia debitamente approvato da UEFA.
- ⁴ Questo regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale FSGC.

Allegato 1: Core process (Nucleo del processo)

Le tabelle sotto illustrano il core process. (nucleo del processo)



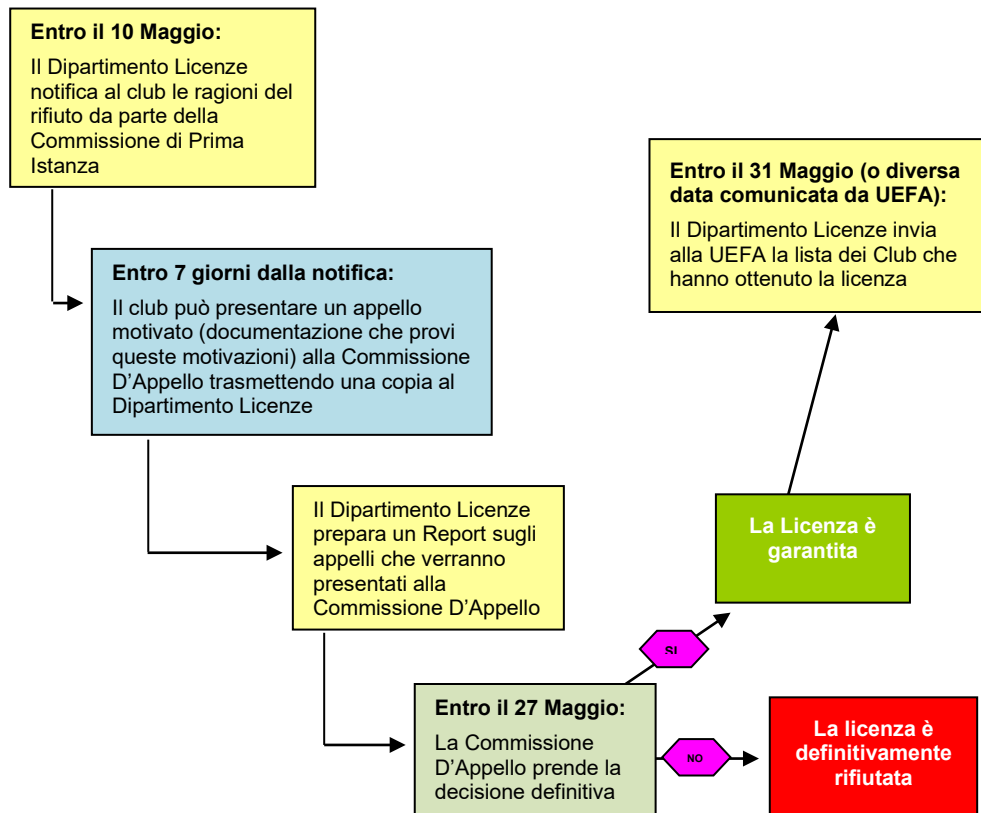
Leggenda

- Amministrazione Licenza
- Clubs
- Commissioni
- Decisioni

PROCEDURA D'APPELLO

Entro il **1° Aprile** tutti i club devono certificare se hanno avuto dei pagamenti in ritardo e se la situazione è confermata essere la stessa al 28 Febbraio

Procedura di Appello:



Leggenda

- Amministrazione Licenza
- Clubs
- Commissioni
- Decisioni

ALLEGATO A: Politica delle eccezioni

A.1 – Exceptions garantite al concessore licenza

A.1.1. Principi

A.1.1.1 L'amministrazione UEFA possono, in accordo con l'articolo 13, garantire le seguenti eccezioni:

- a) Non applicabilità di un requisito minimo relativo ai decision making bodies o al processo definito nell'articolo 7, dovuto alla legge nazionale o per qualsiasi altra ragione;
- b) Non applicabilità di un requisito minimo relativo al core process definite nell'Articolo 10, dovuto alla legge nazionale o per qualsiasi altra ragione;
- c) Non applicabilità della procedura di valutazione minima definite nell'Articolo 11, dovuta alla legge nazionale o per qualsiasi altra ragione;
- d) Non applicabilità di un determinato criterio definite nella parte II, Capitolo 3 e i relativi allegati, dovuta alla legge nazionale o per qualsiasi altra ragione;
- e) Estensione del periodo di introduzione per l'implementazione di un criterio o di una categoria di criteri definita nella parte II, Capitolo 3

A.1.1.2. Le eccezioni soprantanti sono garantite al concessore licenza e applicabili a tutti i richiedenti licenza che sono soggetti alla giurisdizione del concessore licenza

A.1.1.3. Le eccezioni relative al punto d) sono garantite ai singoli che richiedono una licenza

A.1.2 – Processo

A.1.2.1 L'amministrazione UEFA o il CFCB agiscono come decision making bodies riguardo alle richieste di eccezioni. UEFA decide su tutte le eccezioni relative all'Allegato A.1.1 (a), (b), (c), (e) e (f), e il CFCB decide sulle richieste di eccezioni relative all'Allegato A.1.1 (d).

A.1.2.2 Una richiesta di eccezione deve essere fatta per iscritto, chiara e ben fondata

A.1.2.3 Richieste di eccezioni devono essere inviate dal Concessore Licenza entro la scadenza e nella forma comunicate dall'amministrazione UEFA.

A.1.2.4 L'amministrazione UEFA usa la discrezione necessaria per garantire eccezioni all'interno dei limiti di questi regolamenti.

A.1.2.5 Lo status e la situazione del calcio all'interno del territorio del concessore licenza vanno presi in considerazione quando si valutano le eccezioni. Questo include, per esempio:

- a) Dimensione del territorio, della popolazione, geografia e background economico;
- b) Dimensione del concessore licenza (numero di club, numero di giocatori e squadre tesserate, dimensione e qualità dell'amministrazione del concessore licenza, ecc.)
- c) Livello del calcio (club professionistici, semiprofessionistici o amatoriali)
- d) Status del calcio come sport all'interno del territorio e il suo mercato potenziale (spettatori medi, mercato televisivo, sponsor, potenziali ricavi, ecc.)
- e) Coefficiente UEFA (della Federazione associata e del club) e Ranking FIFA;
- f) Situazione della proprietà degli stadi (Club, municipalità, ecc.) all'interno del territorio della Federazione; e
- g) Supporto (finanziario e altro) dalle autorità nazionali, regionali e locali, incluso il ministro dello sport;

A.1.2.6. Una decisione relativa all'Allegato A.1.1 (a), (b), (c), (e) e (f) sarà comunicata al concessore licenza in forma scritta, esponendo il ragionamento. Il concessore licenza deve poi comunicare la decisione a tutti i richiedenti licenza.

A.1.2.7. Un appello può essere depositato contro una decisione finale fatta dalla amministrazione UEFA e dal CFCB in forma scritta dinanzi al tribunale arbitrale dello sport in conformità alle relative disposizioni statutarie UEFA.

A.2 – Eccezioni garantite a club calcistici

A.2.1 – Principi

A.2.1.1 La prima camera del CFCB può, in conformità col paragrafo 14.05, concedere eccezioni alla regola dei tre anni definita nell'articolo 14.

A.2.1.2 Queste eccezioni sono garantite ai club calcistici che vogliono richiedere la licenza

A.2.2 – Processi

A.2.2.1 La prima camera del CFCB agisce come decision-making body e prende le decisioni finali rispetto alle eccezioni richieste dai club calcistici

A.2.2.2 Una richiesta di eccezioni deve essere scritta, chiara e ben fondata

A.2.2.3 Una richiesta di eccezione deve essere presentata dal richiedente licenza e per conto del club calcistico richiedente entro la scadenza e nella forma comunicata dall'amministrazione UEFA. Il club calcistico richiedente licenza deve garantire che la sua richiesta di eccezione sia completa e accurata.

A.2.2.4 La prima camera del CFCB usa la necessaria discrezione per garantire le eccezioni all'interno dei limiti di questi regolamenti

A.2.2.5 Quando si considera un'eccezione, la Prima Camera del CFCB deve garantire che gli obiettivi della regola triennale siano rispettati. Questi includono, ad esempio:

- a. preservare e proteggere l'identità, la storia e l'eredità di ogni club;
- b. proteggere l'integrità delle competizioni e il modello sportivo europeo, incluso il principio di promozione e retrocessione;
- c. agire come deterrente contro la cattiva condotta finanziaria;
- d. proteggere i creditori dei club;
- e. incoraggiare nuovi investimenti nei club esistenti; e
- f. evitare l'elusione dei regolamenti UEFA sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria.

A.2.2.6 La forma e i contenuti delle decisioni prese dalla prima camera del CFCB sono determinati dalle applicabili regole procedurali che governano il UEFA CFCB.

A.2.2.7 Una decisione della Prima Camera del CFCB su una richiesta di eccezione deve essere notificata al club calcistico richiedente licenza e al suo conceditore licenza in conformità con le norme procedurali applicabili che disciplinano l'Organo di controllo finanziario dei club UEFA.

A.2.2.8 È possibile presentare ricorso contro una decisione finale della Prima Camera del CFCB per iscritto prima della Corte arbitrale dello sport (TAS), in conformità con le disposizioni pertinenti degli Statuti UEFA.

C.1 – Principio

C.1.1 Nel suo regolamento sulle licenze per club nazionali, ogni concessore licenza deve definire le parti coinvolte, i loro diritti e doveri, i criteri e le procedure necessarie, in conformità con questo regolamento, per accedere alle competizioni UEFA per club (vedi paragrafo 5.2)

C.2 – Processo

C.2.1 Il concessore licenza deve finalizzare il completamento dei regolamenti sulle licenze per club nazionali e inviarli, in una delle lingue ufficiali della UEFA, alla UEFA per la revisione, entro il termine comunicato da quest'ultima.

C.2.2 Il concessore licenza è responsabile di garantire, e deve dimostrare alla UEFA, che tutte le disposizioni applicabili di questo regolamento sono state integrate nel regolamento nazionale sulle licenze dei club. Eccezioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

C.2.3 Il concessore di licenza è libero di aumentare o introdurre criteri minimi aggiuntivi nei suoi regolamenti nazionali sulle licenze per club, allo scopo di accedere alle competizioni UEFA per club. Laddove introdotto dal concessore licenza nei suoi regolamenti sulle licenze per club nazionali, qualsiasi criterio minimo aumentato o aggiuntivo si applica mutatis mutandis all'ingresso nelle competizioni UEFA per club.

C.2.4 Il concessore licenza deve confermare alla UEFA che tutte le disposizioni contenute nei regolamenti nazionali sulle licenze dei club sono conformi alla legge nazionale applicabile.

C.2.5 I regolamenti nazionali delle licenze per club devono essere approvati dagli organi nazionali competenti e comunicati ai richiedenti licenza prima dell'inizio del processo di licenza. Non possono essere modificati durante il processo di licenza, a meno che non siano debitamente approvati dalla UEFA.

C.2.6 La UEFA riesamina la versione finale dei regolamenti nazionali sulle licenze per club e conferma per iscritto al concessore licenza che:

- a) le disposizioni applicabili del presente regolamento ai fini dell'accesso alle competizioni UEFA per club sono integrate nei regolamenti nazionali sulle licenze per club;
- b) la licenza rilasciata dagli organi nazionali competenti secondo il regolamento nazionale per le licenze per club si basa sui criteri minimi di cui alla parte II del presente regolamento.

C.2.7 Il concessore licenza è incoraggiato ad applicare un sistema di licenze per club e requisiti di monitoring del club anche per regolare la partecipazione alle sue competizioni nazionali. A tal fine, il concessore licenza è libero di aumentare, diminuire o introdurre criteri minimi aggiuntivi nei regolamenti nazionali sulle licenze dei club, allo scopo di concedere il permesso di partecipare alle sue competizioni nazionali.

ALLEGATO E: Determinazione di una Commissione di revisione e le sue procedure di valutazione

E.1 – Principio

1. Grazie a un'eccezione garantita da UEFA con validità pari a quella di questo regolamento, per valutare il criterio finanziario, la FSGC designa una Commissione di Revisione. Essa è composta da un Presidente e da altri due membri, designati dal Consiglio Federale della FSGC per un periodo di tre anni. I membri designati devono avere capacità professionali rilevanti in questo settore. Almeno uno di questi deve essere registrato alla Camera dei Revisori Professionisti di San Marino.

2. Per assicurare piena indipendenza alla Commissione di Revisione ed al Pannello di Esperti, i suoi membri sono strettamente vincolati alla confidenzialità e in nessun caso gli è permesso avere qualunque tipo di relazione con un club che è membro della FSGC.

E.2 – Procedure di Valutazione

5. La Commissione di Revisione deve revisionare i bilanci finanziari annuali ed emettere una relazione sia al richiedente la licenza che all'Ente di Prima Istanza. Questa relazione deve essere firmata almeno dal membro della Commissione che è anche un membro della Camera dei Revisori Professionisti di San Marino.

ALLEGATO F: Requisiti minimi per la divulgazione dei bilanci

F.1 – Principio

F.1.1 In deroga alle disposizioni di prassi contabile nazionale, i criteri finanziari di questi regolamenti richiedono al richiedente la licenza, di presentare un livello minimo specifico di informazioni finanziarie al detentore della licenza come stabilito negli Articoli 65, 67 e 73.

F.1.2 Ogni componente dei bilanci finanziari deve essere identificato chiaramente. Le seguenti informazioni devono essere esposte in maniera ben visibile, e ripetute, dove necessario, all'interno dei bilanci finanziari, per una corretta comprensione delle informazioni presentate:

- a) Il nome (e forma legale), indirizzo di domicilio e di lavoro dell'entità che redige il bilancio ed ogni cambiamento in questa informazione rispetto alla precedente data di riferimento contabile annuale.
- b) se l'informazione finanziaria copre il richiedente licenza individuale o un gruppo di entità o qualche altra combinazione di entità, ed una descrizione della struttura e della composizione di questo gruppo o combinazione;
- c) La data di riferimento contabile annuale ed il periodo coperto dalle informazioni finanziarie (sia per le informazioni attuali che comparative); e
- d) la valuta di presentazione

F.1.3 Se il bilancio annuale e/o il bilancio intermedio non sono conformi agli obblighi di informativa di cui all'allegato F, il richiedente licenza deve inoltre presentare al concessore licenza:

- a) informazioni integrative per soddisfare gli obblighi informativi di cui all'allegato F
- b) una relazione di valutazione fornita dal medesimo revisore che sottoscrive il bilancio annuale e/o semestrale secondo modalità concordate prescritte dal concessore licenza circa la completezza e correttezza del bilancio rideterminato.

F.2 – Stato Patrimoniale

F.2.1 I requisiti minimi di divulgazione per il contenuto relativamente agli articoli del bilancio patrimoniale sono di seguito stabiliti:

Attività

- i) Cassa e liquidità di cassa;
- ii) Crediti che risultano da trasferimenti di giocatori (correnti e non correnti);
- iii) Crediti verso società del gruppo e altri parti legate (correnti e non correnti);
- iv) Crediti – altro;
- v) imposte (correnti e non correnti);
- vi) Rimanenze;
- vii) Altre attività (correnti e non correnti);
- viii) ~~Immobilizzazioni~~ Beni materiali;
- ix) Immobilizzazioni immateriali – tesseramento giocatori;
- x) Immobilizzazioni immateriali – altro;
- xi) Investimenti finanziari;

Passività

- xii) Fidi bancari;
- xiii) Prestiti bancari e altri prestiti (correnti e non correnti);
- xiv) Debiti verso il gruppo e altri parti correlate (correnti e non correnti)
- xv) Debiti che derivano dal trasferimento di giocatori (correnti e non correnti);
- xvi) Debiti verso dipendenti (correnti e non correnti);
- xvii) Oneri tributari (correnti e non correnti);
- xviii) ratei e risconti (correnti e non correnti);

ixx) altri oneri tributari (correnti e non correnti)

xx) altri debiti

xxi) riserve e accantonamenti (breve e lungo termine) ;

xxii) Altre passività (correnti e non correnti)

Attività e passività nette

xxiii) Attività e passività nette

Patrimonio netto

Xxiv) Capitale azionario

xxv) Riserve di rivalutazione

xxvi) Utili trattenuti

xxvii) Altre riserve

F.2.2 La direzione può considerare che le voci dalla (i) alla (xxvi) sono meglio presentate nel prospetto dello stato patrimoniale o nelle note

F.3 – Conto economico

F.3.1 I requisiti minimi di divulgazione per il contenuto relativamente al conto economico sono stabiliti di seguito:

Entrata

i) incassi ingressi

ii) sponsorizzazione e pubblicità

iii) diritti di trasmissione

iv) Attività commerciali

v) UEFA solidarity prize (distribuito secondo i criteri di equità stabiliti dal Consiglio Federale FSGC)

vi) Finanziamento/sovvenzioni dall'ente nazionale del calcio o dal governo

vii) altre entrate operative

viii) Incassi totali (somma dei punti da i a vii)

Spese

ix)) costi e vendite/materiale

x) spese dei benefici dei dipendenti (giocatori e altri dipendenti)

xi) svalutazione dei beni materiali

xii) ammortamento e svalutazione delle altre immobilizzazioni immateriali (esclusa la registrazione dei giocatori)

xiii) altre spese operative

xiv) Tutte le spese operative (somma dei punti da ix a xiii)

Tesseramento giocatori

xv) Ammortamento e svalutazione del tesseramento giocatori

xvi) Utile/perdita da vendita di giocatori tesserati

xvii) Altri proventi/oneri di trasferimento

xviii) risultato netto totale della contabilizzazione del tesseramento dei giocatori (somma delle voci da xv a xvii)

Altro

xix) perdite/profitti sulla dismissione di beni immateriali

xx) entrate e spese finanziarie

xxi) costi non operativi

xxii) entrate/spese tributarie

xxiii) Risultato netto (somma dei punti da vii, xiv, xviii and xix to xxii)

F.3.2 L'amministrazione può considerare che i termini dall' (i) al (xxiii) sono meglio presentati nel prospetto del conto profitti e perdite o nelle note

F.4 – Resoconto del Flusso di cassa

F.4.1 Il resoconto del flusso di cassa deve riportare i flussi di cassa per il periodo finanziario classificati separatamente come stabilito sotto:

a) Flussi di cassa da attività operative:

Le attività operative sono le principali attività che producono entrate dell'entità di reporting e le altre attività che non fanno parte delle attività di investimento finanziario. Quindi, essi generalmente risultano dalle transazioni ed altri eventi che rientrano nella determinazione del risultato netto. I requisiti minimi di divulgazione sono stabiliti di seguito:

i. flusso di cassa netto in entrata e in uscita dalle attività operative

b) Flussi di cassa da attività d'investimento:

Le attività d'investimento sono l'acquisizione e la disposizione di patrimoni a lungo termine (inclusi i tesseramenti dei giocatori) ed altri investimenti non inclusi negli equivalenti in contanti. L'entità deve riportare separatamente ciascuna classe principale d'incassi e i pagamenti lordi derivanti dalle attività d'investimento. I requisiti minimi di divulgazione sono stabiliti di seguito:

i. flussi di cassa in entrata e in uscita dall'acquisizione/vendita delle registrazioni dei giocatori

ii. flussi di cassa in entrata e in uscita dall'acquisizione/vendita beni materiali

iii. altri flussi di cassa in entrata e uscita dalle attività di investimento

c) Flussi di cassa da attività finanziarie:

Le attività finanziarie sono le attività che si traducono in oneri in termini di dimensioni e della composizione del capitale azionario diviso e dei finanziamenti ottenuti dall'entità di reporting. L'entità deve riportare separatamente ciascuna delle principali categorie d'incassi e i pagamenti lordi derivanti dalle attività finanziarie. I requisiti minimi di divulgazione sono stabiliti di seguito:

v. flussi di cassa in entrata e in uscita da prestiti – azionisti e parti correlate

vi. flussi di cassa in entrata e in uscita da prestiti – istituzioni finanziari

vii) flussi di cassa in entrata dall'incremento del patrimonio netto

viii. flussi di cassa in uscita dal pagamento di dividendi ai proprietari e azionisti

ix. altri flussi di cassa in entrata e in uscita da attività finanziarie

d) Altri Flussi di cassa:

Flussi di cassa da interesse e dividendi ricevuti e pagati devono essere indicati separatamente. Ognuno deve essere riportato in maniera logica da periodo a periodo sia come attività operativa, d'investimento o di finanziamento.

I flussi di cassa che derivano dalle imposte sul reddito devono essere indicati separatamente e classificati come flussi di cassa da attività operative a meno che esse non possano essere identificate in modo appropriato e specifico come attività finanziarie o di investimento.

F.4.2 I componenti della cassa e degli equivalenti di cassa devono essere indicati e ci deve essere una riconciliazione dei valori nel rendiconto del flusso di cassa con gli articoli equivalenti riportati nel bilancio.

F.5 – Note al bilancio finanziario

F.5.1 Note al bilancio finanziario devono essere presentate in maniera sistematica. Ogni articolo sulla facciata del bilancio, conto profitto e perdite e il rendiconto del flusso di cassa deve avere riferimenti incrociati ad ogni informazione relativa nelle note. I requisiti minimi per la divulgazione nelle note sono:

Politiche contabili

La base della preparazione dei bilanci finanziari e una sintesi delle politiche contabili significative usate.

Patrimonio tangibile fisso

Ogni classe del patrimonio tangibile ~~fisso~~ deve essere riportata separatamente (cioè proprietà, stadio ed equipaggiamento, e diritto d'uso di beni)

Le seguenti informazioni devono essere riportate per ogni classe del patrimonio tangibile ~~fisso~~:

- Il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (insieme delle perdite di valore accumulate) all'inizio ed alla fine del periodo; e
- Una riconciliazione del valore di bilancio all'inizio ed alla fine del periodo, che mostri aggiunte, cessioni, aumenti e diminuzioni durante il periodo risultate dalla rivalutazione, ogni perdita di valore riconosciuta nel conto perdite e profitti durante il periodo, ogni perdita di valore invertita nel conto perdite e profitto durante il periodo e deprezzamento.

I metodi di deprezzamento e gli utili di vita (o tassi di ammortamento) usati devono essere diffusi nelle note della politica contabile

Beni immateriali

Ogni classe di beni immateriali ~~fisso~~ deve essere riportato separatamente (cioè tesseramenti dei giocatori, buona volontà, e altri patrimoni non tangibili fissi)

Le seguenti informazioni devono essere riportate per ogni classe del patrimonio non tangibile:

- Il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (insieme delle perdite di valore accumulate) all'inizio ed alla fine del periodo; e
- Una riconciliazione del valore di bilancio all'inizio ed alla fine del periodo, che mostri aggiunte, cessioni, aumenti e diminuzioni durante il periodo risultate dalla rivalutazione, ogni perdita di valore riconosciuta nel conto perdite e profitti durante il periodo e ammortamento.

Vedi allegato G per ulteriori informazioni sui requisiti contabili per il tesseramento dei giocatori.

Patrimoni e beni impegnati

L'entità che redige il bilancio deve indicare:

- i) L'esistenza e le somme delle restrizioni sul titolo, e sulla proprietà, sugli impianti e le attrezzature (come stadio e strutture di allenamento) costituiti a garanzia di passività e passività potenziali.
- ii) L'esistenza e i valori contabili dei patrimoni non tangibili il cui titolo è ristretto e il valore contabile dei patrimoni non tangibili (come il tesseramento giocatori) costituiti a garanzia di passività e passività potenziali
- iii) L'esistenza e il valore contabile di attività finanziarie e/o l'importo di reddito futuro/come crediti e reddito futuro in relazione alla cessione di giocatori, distribuzioni premi in denaro delle competizioni, abbonamenti e altri incassi (diritti di trasmissione e accordi di sponsorizzazione) costituiti a garanzia di passività e passività potenziali

Investimenti

Gli investimenti devono includere investimenti in imprese controllate, congiuntamente controllate da entità ed associati. Per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate, congiuntamente controllate da entità ed associati, le seguenti informazioni devono essere riportate come minimo per ogni investimento:

- Nome
- Paese della corporazione o residenza
- Tipo di business/operazioni dell'entità
- Proporzione della divisione della proprietà di interesse
- Se diverso, proporzione del potere di voto, e
- Descrizione del metodo usato per tener conto degli investimenti

Debiti verso le banche e prestiti

Per ogni classe di passività finanziaria quanto segue deve essere riportato:

- Informazione sull'entità e natura degli strumenti finanziari, includendo le somme e la durata ed ogni termine e condizione significativa che può influenzare la somma, il tempo e la certezza dei futuri flussi di cassa; e
- Le politiche contabili ed i metodi adottati, includendo i criteri per il riconoscimento e la base della misurazione applicata;

Disposizioni

Le disposizioni devono essere riportate in classi separate. Per determinare quali disposizioni possono essere aggregate per formare una classe, è necessario considerare se la natura degli elementi sia sufficientemente simile per essere combinata in una dichiarazione di un unico importo.

Per ogni classe di disposizione, il valore di bilancio all'inizio ed alla fine del periodo, la somma utilizzata ed ogni somma rilasciata, o accreditata, nel periodo deve essere riportata

Capitale emesso e riserve

Il capitale azionario, la rivalutazione delle riserve, altre riserve e utili portati a nuovo devono essere riportati separatamente.

- Capitale azionario

In relazione al capitale azionario emesso durante il periodo di rendicontazione quanto segue deve essere riportato:

- Numero e tipo di azioni emesse;
- Parti premio (se applicabile) che derivano dalle azioni emesse;
- Importo totale raccolto come risultato dell'emissione dei capitali
- Motivo per l'emissione di nuovi capitali.

- Rivalutazione riserve

Dove elementi di proprietà, lo stadio, le attrezzature e/o le immobilizzazioni immateriali sono iscritte ai valori rivalutati, l'eccedenza di rivalutazione, con indicazione della variazione del periodo di riferimento e degli eventuali vincoli alla distribuzione del saldo ai soci, deve essere indicata

- Altre riserve

Ogni altra forma di riserva che non sia contenuta nelle riserve di rivalutazione, ivi comprese eventuali variazioni intervenute nel periodo di rendicontazione ed eventuali vincoli alla distribuzione del saldo ai soci, deve essere indicata.

- Utili portati a nuovo

Il saldo degli utili portati a nuovo (cioè perdita o profitto accumulati) all'inizio del periodo di riferimento e la data del foglio di bilancio, e-i cambiamenti occorsi durante il periodo di riferimento devono essere riportati.

Parte che controlla

Quando l'entità che redige il bilancio è controllata da un'altra parte, ci deve essere la divulgazione della relazione con la parte relativa ed il nome di questa parte e, se differente, quello della parte finale che controlla. Questa informazione deve essere riportata indipendentemente dal fatto che tutte le transazioni si sono svolte tra la parte o le parti che controllano e l'entità che redige il bilancio.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con parti correlate si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato addebitato un corrispettivo. Un'operazione con parti correlate può essere o meno avvenuta al fair value.

Se nel periodo di riferimento si sono verificate una o più operazioni con parti correlate, l'entità che redige il bilancio deve indicare la natura del rapporto con parti correlate, nonché le informazioni sull'operazione o sulle operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie per comprendere il potenziale effetto del rapporto sul bilancio. Elementi di natura simile possono essere indicati in forma aggregata tranne quando è necessaria un'informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità che redige il bilancio.

Come minimo, l'informativa deve includere per ogni parte correlata:

i) la somma e la natura delle transazioni;

ii) l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:

- I loro termini e condizioni, comprese eventuali garanzie, e la natura della considerazione da fornire a saldo, e
- Dettagli di tutte le garanzie date e ricevute;

iii) accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e

iv) la spesa riconosciuta durante il periodo relativo a svalutazioni crediti verso parti correlate.

Le informazioni integrative richieste devono essere fatte separatamente per ognuna delle seguenti categorie:

- Il genitore;
- Entità con controllo congiunto o con influenza significativa sull'entità che redige il bilancio;
- Controllati;
- Associati;
- Joint ventures nelle quali l'entità che redige il bilancio è una venture;
- L'entità o i dirigenti con responsabilità strategiche della sua controllante; e
- Altre parti correlate.

Conferma che le transazioni della parte correlata sono state fatte su termini equivalenti a quelle che prevalgono nelle libere transazioni devono essere date se tali termini possono essere comprovati.

Passività potenziali

A meno che la possibilità di impiegare qualunque risorsa per l'adempimento sia remota, per ciascuna classe di passività potenziali l'entità segnalante deve fornire una breve descrizione della natura della passività potenziale alla data di riferimento contabile annuale e, ove possibile:

- v) una stima dei suoi effetti finanziari;
- vi) un'indicazione delle incertezze relative al valore o alla tempistica di ogni risorsa; e
- vii) la possibilità di un eventuale rimborso.

Eventi intervenuti dopo la data di chiusura di bilancio

Fatti materiali intervenuti successivamente alla data del bilancio devono essere riportati, inclusa la natura dell'evento ed una stima del suo effetto finanziario, o una dichiarazione che tale stima non può essere fatta. Esempi di tali eventi sono:

- Indebitamento a tempo determinato ormai prossimo alle scadenze senza prospettiva di rinnovo o di rimborso;
- Perdite operative sostanziali
- Scoperta di frode materiale o errori che mostrano che i bilanci finanziari sono sbagliati;
- Gestione che determini che intende liquidare l'entità o cessare la propria attività, o che esso non abbia un'alternativa realistica ma per farlo;
- Transazioni di giocatori dove le somme pagate o ricevute sono materiali;
- Transazioni relative alla proprietà – per esempio, in relazione allo stadio del club.

Altre comunicazioni

- Commissioni per agenti e intermediari

Deve essere indicato l'importo totale sostenuto nel periodo di rendicontazione a favore o a beneficio di agenti/intermediari

- Spese fiscali

I componenti della spesa fiscale devono essere riportati separatamente. Cioè, l'importo complessivo incluso nella determinazione del profitto netto o perdita per il periodo di riferimento rispetto alle imposte correnti e/o differite

- Varie

Ogni informazione aggiuntiva o rivelazione che non è presentata nel foglio di bilancio, nel conto perdite e profitti o nel flusso di cassa, ma che sia ritenuta rilevante per la comprensione di uno qualunque di queste dichiarazioni e/o è richiesta per soddisfare i requisiti minimi di informazione finanziaria, deve essere riportata

F.5.2 Le note al bilancio intermedio sono costituite, come minimo, da:

- a) una dichiarazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo come nell'ultimo bilancio annuale o, se tali principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e degli effetti del cambiamento;
- b) note equivalenti a quelle del bilancio annuale di cui al paragrafo F.5.1 e
- c) comunicazione di eventi o operazioni rilevanti per la comprensione del periodo intermedio

F.6 Elenco identificativo dei giocatori

F.6.1 Tutti i richiedenti della licenza devono preparare e sottoporre al conceditore della licenza un elenco identificativo dei giocatori.

F.6.2 L'elenco identificativo dei giocatori deve essere fornito al revisore, che deve collegare i valori aggregati nell'elenco ai valori di stato patrimoniale e conto economico nel bilancio finanziario annuale e intermedio. In ogni caso, l'elenco identificativo dei giocatori non ha bisogno di essere incluso tra le dichiarazioni finanziarie annuali o intermedie.

F.6.3 Le informazioni minime che devono essere incluse nell'elenco identificativo dei giocatori rispetto ad ogni giocatore sono:

- a) nome e data di nascita
- b) data d'inizio del precedente contratto e data di fine contratto attuale
- c) costi di tesseramento:
- d) Valore ammortizzato cumulativo e restante periodo di ammortamento
- e) Ammortamento spese di tesseramento nel periodo
- f) Perdita di valore del tesseramento nel periodo
- g) Dismissione del tesseramento (costo e ammortamento accumulato)
- h) Valore netto di bilancio
- i) Profitto/perdita dalla dismissione del tesseramento di un giocatore
- l) Diritti di vendita (o simili), es. descrizione e (se possibile) quantificazione di ogni diritto di vendita per un club di calcio che precedentemente deteneva il tesseramento del giocatore, esclusi i compensi per la formazione e/o i contributi di solidarietà

F.6.4 Giocatori rilevanti, i cui dettagli sono richiesti nell'elenco identificativo sono:

a) tutti i giocatori il cui tesseramento è detenuto dal richiedente della licenza in qualsiasi periodo e rispetto al quale alcuni costi diretti di acquisizione si sono verificati (in qualche momento durante l'esercizio o negli esercizi precedenti) e;

b) tutti i giocatori rispetto ai quali qualche profitto o perdita è stata localizzata (in qualche momento durante l'esercizio).

F.6.5 Per i richiedenti della licenza che hanno rideterminato i valori di bilancio del giocatore per adeguarsi ai requisiti di bilancio richiesti in questi regolamenti, quei valori di bilancio derivanti dall'elenco identificativo dei giocatori devono coincidere con i rideterminati rendiconti finanziari.

F.7 – Revisione finanziaria degli amministratori

F.7.1 i bilanci finanziari annuali devono includere una revisione finanziaria o commento da parte degli amministratori (alcune volte detta anche relazione dei direttori) che descriva e spieghi le caratteristiche principali della performance finanziaria dell'entità che redige il bilancio e la posizione finanziaria e i principali rischi ed incertezze davanti alle quali si trova.

F.7.2 i bilanci finanziari devono anche includere i nomi delle persone che erano membri dell'organo esecutivo o del consiglio di amministrazione dell'entità segnalante e dei suoi organi di vigilanza in qualsiasi momento durante l'anno.

ALLEGATO G: Requisiti contabili per la redazione del bilancio

G.1 – Principi

G.1.1 I bilanci finanziari annuali come definiti negli articoli 64 e 66 devono essere basati sugli standard contabili richiesti dalla legislazione sammarinese per le società di capitali, cioè la Legge sulle società 23 febbraio 2006 N. 47, senza riguardo alla struttura legale del richiedente la licenza.

G.1.2 I bilanci finanziari devono essere preparati sul presupposto che il richiedente la licenza è in continuità, che significa che esso continuerà ad operare per il prossimo futuro. Si presuppone che il richiedente la licenza non abbia intenzione o necessità di procedere alla liquidazione, cessare l'attività o cercare protezione dai creditori ai sensi di leggi o regolamenti

G.1.3 La Legge sulle società 23 febbraio 2006 N. 47, adatta come base per la preparazione dei bilanci finanziari, deve contenere alcuni principi base includendo:

- a) la presentazione corretta;
- b) coerenza di rappresentazione;
- c) competenza per la contabilità;
- d) presentazione separata di ogni classe rilevante di voci;
- d) nessuna compensazione tra attività e passività e tra costi e ricavi a meno che non siano permessi dalla pratica contabile nazionale

G.1.4 Nonostante ogni richiedente la licenza debba preparare bilanci annuali e i bilanci intermedi revisionati secondo la propria prassi contabile nazionale per società incorporate, gli Internacional Financial Reporting Standard e gli Internacional Financial Reporting Standard per piccole e medie imprese, tali regolamenti includono requisiti contabili specifici da rispettare con quanto stabilito negli allegati G.2 e G.6.

G.1.5 Se il bilancio annuale e/o il bilancio intermedio non sono conformi ai requisiti contabili di cui all'allegato G, il richiedente licenza deve presentarlo anche al concessore licenza.

- a) Bilancio rideterminato per soddisfare i requisiti contabili di cui all'allegato G, relativo allo stesso periodo e comprensivo degli importi comparativi del precedente periodo
- b) una dichiarazione della direzione del soggetto richiedente la licenza che il bilancio rideterminato è completo, accurato e conforme alla normativa; e
- c) una relazione di valutazione fornita dallo stesso revisore dei conti che sottoscrive il bilancio annuale e/o semestrale secondo modalità concordate prescritte dal concedente circa la completezza e correttezza del bilancio rideterminato

G.1.6 Il bilancio rideterminato deve includere:

- a) uno stato patrimoniale rideterminato a fine periodo;
- b) conto economico/conto economico rideterminato del periodo;
- c) un prospetto rideterminato delle variazioni del patrimonio netto del periodo, e
- d) note, costituite da una sintesi dei principi contabili significativi, da altre note esplicative e da una nota (o note) di raccordo tra stato patrimoniale e conto economico/conto economico tra il bilancio rideterminato o il bilancio intermedio.

G.2 – Requisiti di consolidamento/fusione

1. Se il richiedente la licenza ha il controllo su un qualunque sussidiario, allora il bilancio finanziario consolidato deve essere preparato e presentato al concessore della licenza come se le entità incluse nel perimetro di segnalazione (come definito nell'Art. 63) fossero una compagnia unica.

2. I bilanci finanziari consolidati sono i bilanci finanziari di un gruppo nel quale le attività, passività, patrimonio netto, spese e flussi di cassa della controllante e della sua controllata sono presentati come quelli di un'impresa singola.

3. I bilanci finanziari di fusione sono quelli che includono informazioni riguardo due o più entità controllate senza informazioni riguardo il perimetro di segnalazione.

G.3 – Requisiti contabili per i tesseramenti dei giocatori

G.3.1 Nella Repubblica di San Marino, i richiedenti la licenza devono farsi carico dei costi di acquisizione del tesseramento dei giocatori.

G.3.4 I requisiti minimi contabili per la cessione di un giocatore tesserato come bene immateriale sono i seguenti:

- a) I profitti/perdite del trasferimento di un giocatore a un altro club che devono essere specificati nel conto profitti e perdite, sono la differenza fra il costo di trasferimento e il valore residuo del giocatore riportato nel bilancio alla data del trasferimento.

- b) Ogni profitto relativo a un giocatore per il quale il richiedente la licenza detenga la registrazione non deve essere specificato nel conto profitti e perdite. Per fugare ogni dubbio, ogni profitto derivante dal trasferimento di diritti economici o simili di un giocatore a un altro club devono essere differiti, e un profitto può essere riconosciuto nel conto profitti e perdite solamente a seguito del trasferimento definitivo del tesserino del giocatore a un'altra società.

G.3.5 L'utile/perdita da cessione del giocatore deve essere calcolato al netto di eventuali importi pagati e/o dovuti che siano direttamente imputabili alla cessione della tessera del calciatore, comprendenti:

- a) compensazione condizionale realizzata da cessione per importi divenuti esigibili in sede di cessione del calciatore (es. corrispettivo di vendita pagabile ad altro club)
- b) Qualsiasi altro importo direttamente attribuibile pagato e/o pagabile a un'altra parte come un'altra squadra di calcio, un agente/intermediario o una federazione/campionato nazionale di calcio

G.3.6 Il richiedente licenza deve applicare i seguenti adeguamenti in relazione al trasferimento definitivo di un giocatore tra club che sono parti correlate:

a) la società che ha ceduto il calciatore deve calcolare il costo di acquisizione del calciatore – per il calcolo di una quota di ammortamento per il periodo di rendicontazione (per le società che utilizzano il metodo della capitalizzazione e dell'ammortamento per la contabilizzazione dei calciatori) o per il costo di tesseramento del giocatore (per i club che utilizzano il metodo dei ricavi e delle spese per la contabilizzazione dei giocatori) – utilizzando il maggiore tra i seguenti importi:

- i) Il costo effettivo della transazione per acquisire il giocatore;
- ii) I costi storici dell'iscrizione del calciatore nel bilancio della società che ha ceduto il calciatore

Se la quota di ammortamento calcolata è maggiore della quota di ammortamento iscritta o se i costi calcolati per il tesseramento del calciatore sono maggiori dei costi iscritti per il tesseramento del calciatore, è necessario apportare le opportune rettifiche affinché la differenza sia rilevata nel bilancio rideterminato

b) La società che ha ceduto il calciatore deve calcolare il ricavato della cessione calciatore – per il calcolo dell'utile da cessione del calciatore (per le società che utilizzano il metodo della capitalizzazione e dell'ammortamento per la contabilizzazione dei calciatori) o per il reddito da tesseramento del giocatore (per i club che utilizzano il metodo dei ricavi e dei costi per la contabilizzazione giocatori) – utilizzando il minore tra i seguenti importi:

- i) l'effettiva operazione procede alla dismissione
- ii) il valore netto contabile relativo ai costi di iscrizione del calciatore al proprio bilancio

Se l'utile calcolato sulla cessione è inferiore all'utile registrato sulla cessione o il reddito calcolato dal tesseramento del giocatore è inferiore al reddito registrato dal tesseramento del giocatore, è necessario effettuare un opportuno aggiustamento in modo che la differenza sia rilevata nel bilancio rideterminato.

G.3.7 I requisiti contabili di cui sopra si applicano per analogia a qualsiasi altro membro del personale, es Head Coach, e rilasciano ricavi/costi o simili pagati ad un altro club

H.1. Principi

H.1.1. I debiti vengono considerati come scaduti se essi non vengono pagati in base ai termini contrattuali o legali.

H.1.2 I debiti non vengono considerati scaduti, ai sensi di questi regolamenti, se il richiedente la licenza (cioè il club debitore) è in grado di provare entro il 31 Marzo, in rispetto degli articoli da 69 a 72 e entro 15 Luglio, 15 Ottobre e 15 Gennaio rispettivamente secondo gli articoli da 79 a 80, che:

a) Il relativo importo è stato regolato, es. pagato integralmente o compensato con gli obblighi del creditore nei confronti del debitore; o

b) Il termine per il pagamento del relativo importo è stato differito (denominato “importo differito” nel presente regolamento), es. è stato stipulato un accordo scritto con il creditore per prorogare il termine di pagamento (nota: il fatto che un creditore possa non aver richiesto il pagamento di un importo non costituisce un'estensione della scadenza); o

c) il relativo importo è oggetto di azione legale o di procedimento aperto (denominato “importo contestato” nel presente regolamento, intendendosi:

i) Il debitore stato portato un reclamo in sede giudiziaria che è stato considerato ammissibile dall'autorità competente in base alla legge nazionale o ha aperto un procedimento con le autorità calcistiche internazionali o nazionali o con il relativo tribunale arbitrale contestando la responsabilità in considerazione che tale reclamo è stato portato o tale procedimento è stato aperto al solo scopo di evitare le scadenze applicabili stabilite in questi regolamenti (cioè per guadagnare tempo), la somma verrà ancora considerata come debito scaduto; o

ii) Il debitore è stato contestato all'autorità competente in base alla legge nazionale, alle autorità del calcio nazionale ed internazionale o il tribunale arbitrale rilevante, un reclamo che è stato portato o un procedimento che è stato aperto contro esso da parte di un creditore in relazione a debiti scaduti ed è in grado di dimostrare per la adeguata soddisfazione degli enti decisionali della Licenza ai Club Nazionali (concessore licenza o CFCB) che ha stabilito motivazioni per contestare il reclamo o il procedimento che è stato aperto considerano le ragioni della contestazione del reclamo o del procedimento come manifestamente infondato, somma relativa verrà ancora considerata come debito scaduto.

d) il regolamento del relativo importo è pendente (denominato nel presente regolamento “somme pendenti”), il che significa:

Il debitore ha chiesto ad un'autorità competente, per iscritto e ai sensi della normativa applicabile, di prorogare il termine per il pagamento dei debiti alle autorità sociali/fiscali (come definite dagli articoli 71 ~~70~~), e l'autorità competente ha confermato per iscritto che tale richiesta è stata considerata ammissibile e tuttora pendente entro il 31 marzo (rispetto all'articolo 71 ~~70~~) o rispettivamente entro il 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio (rispetto all'articolo 83 ~~82~~); o

e) Il debitore in grado di dimostrare l'adeguata soddisfazione dei relativi enti decisionali (concessore licenze o CFCB) che sono state prese tutte le possibili contromisure per identificare e pagare i ~~club~~ creditori rispetto ai contributi di solidarietà e di formazione (come definito nei regolamenti FIFA).

ALLEGATO I: Procedure di valutazione del concessore della licenza per i criteri finanziari ed i requisiti

I.1 Principi

I.1.1 Il Licensor definisce le procedure di valutazione, assicurando un uguale trattamento per tutti i club che richiedono la licenza. Il Licensor valuta la documentazione presentata dal club, considera se è appropriata e determina con sua adeguata soddisfazione se ogni criterio è stato rispettato e quali ulteriori informazioni, se ne servono, sono necessarie al richiedente licenza perché questa gli venga garantita.

I.1.2 I processi di valutazione per controllare la conformità con le disposizioni definite nell'articolo 11 e articolo 75 che comprendono specifici passi di valutazione che devono essere seguiti dal concessore della licenza come stabilito sotto.

I.2 Valutazione della relazione del revisore sui bilanci

I.2.1. In relazione al bilancio finanziario annuale, il concessore della licenza deve svolgere i seguenti processi minimi di valutazione:

- a) valutare se il perimetro di rendicontazione è appropriato per la concessione della licenza.
- b) valutare le informazioni presentate per formare la base per la decisione sulla licenza.
- c) leggere e considerare i bilanci finanziari annuali e la relazione della Commissione di Revisione.
- d) Indirizzare e girare le conseguenze di qualunque modifica alla relazione della Commissione di Revisione (comparato alla forma normale di relazione non qualificata) e/o deficienze comparate all'informazione minima e ai requisiti contabili in base al paragrafo 2 sotto.

I.2.2 Dopo aver letto e valutato la relazione della Commissione di Revisione sul bilancio finanziario annuale, il concessore deve valutarlo in base agli elementi sotto riportati:

- a) se l'insieme delle informazioni riportate non coincide con i requisiti dell'articolo 63 ~~43bis~~, la licenza deve essere negata
- b) se la relazione della Commissione di Revisione ha un'opinione senza riserve, senza alcuna modifica, questo fornisce una base soddisfacente per garantire la Licenza UEFA.
- c) Se la relazione della Commissione di Revisione ha da esprimere un giudizio o un'opinione contraria, la Licenza UEFA deve essere rifiutata, a meno che un successivo giudizio di revisione senza opinione avversa o contraria venga fornito (in relazione ad un'altra serie di bilanci finanziari per lo stesso anno finanziario che soddisfi i requisiti minimi) e il concessore della licenza sia soddisfatto dall'opinione successiva di revisione.
- d) Se la relazione della Commissione di Revisione ha, in materia di continuità aziendale, un'enfasi su una questione chiave di audit o una valutazione di importanza chiave o un'opinione qualificata con rilievi „ad eccezione di“, la Licenza UEFA deve essere rifiutata, a meno che sia:
 - i) è fornito un successivo parere di audit senza continuità aziendale, un'enfasi sull'argomento, una questione o una qualifica chiave di revisione, in relazione allo stesso esercizio finanziario; o
 - ii) prova documentaria aggiuntiva che dimostri la capacità del richiedente la licenza di andare avanti in regime di continuità almeno fino alla fine della stagione per la quale la licenza è stata concessa, e valutata, dal concessore della licenza alla sua soddisfazione. La prova documentaria aggiuntiva deve includere, ma non è necessariamente limitata a, le informazioni descritte nell'Articolo 72 (informazioni finanziarie future).
- e) Se la relazione della Commissione di Revisione ha, nei confronti di un aspetto diverso da quello della continuità aziendale, un'enfasi sull'argomento, o una valutazione di importanza chiave o un'opinione qualificata “ad eccezione di“, allora il concessore della licenza deve considerare le implicazioni della modifica ai fini della licenza ai club. La Licenza UEFA deve essere negata a meno che non sia fornita una prova documentaria aggiuntiva che soddisfi il concessore della licenza. La prova aggiuntiva che potrebbe essere richiesta dal concessore della licenza dipenderà dalla ragione della modifica della relazione della Commissione di Revisione.
- f) Se il report dell'Auditor fa riferimento a qualunque situazione specificata nell'Articolo 63 la licenza va rifiutata

I.2.3 Se il richiedente la licenza fornisce informazioni aggiuntive e/o il bilancio rideterminato, il concessore della licenza deve inoltre valutare la relazione della Commissione di Revisione sulla base delle procedure concordate rispetto alle informazioni aggiuntive e/o del bilancio rideterminato. La Licenza UEFA può essere rifiutata se la relazione del revisore non è soddisfacente per il concessore licenza e/o include riferimenti a errori e/o eccezioni riscontrati.

I.2.4 Il concessore licenza deve verificare che il richiedente la licenza abbia pubblicato le informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 66.

I.3 Valutazione della documentazione licenze per la net equity rule(regola del patrimonio netto)

I.3.1. Nel rispetto della regola del patrimonio netto, il concessore licenza deve eseguire le seguenti procedure minime di valutazione:

- a) Determinare la posizione patrimoniale netta al 31 dicembre precedente il termine per la presentazione della domanda al concessore licenza sulla base del bilancio annuale o della situazione semestrale;
- b) valutare, se applicabile, se i prestiti subordinati soddisfano le condizioni richieste;
- c) Se la posizione patrimoniale netta al 31 dicembre precedente il termine per la presentazione della domanda al concessore licenza è negativa, valutare se è migliorata di almeno il 10% rispetto alla posizione patrimoniale netta che ha consentito al richiedente licenza di soddisfare la regola del patrimonio netto dell'anno precedente.
- d) Se la net equity rule non è soddisfatta al 31 dicembre precedente il termine per la presentazione della domanda al concessore licenza, valutare se il richiedente licenza ha presentato entro il 31 marzo un nuovo bilancio certificato, inclusi eventuali contributi versati dal 31 dicembre, dimostrando che la posizione patrimoniale netta è migliorata di almeno il 10 % rispetto alla posizione patrimoniale netta che ha consentito al richiedente licenza di soddisfare la regola del patrimonio netto nell'anno precedente.

I.4 Valutazione della documentazione licenze per l'assenza di debiti scaduti

I.4.1. Nel rispetto del criterio del "non avere debiti scaduti" nei confronti di società calcistiche, impiegati ed enti previdenziali/fiscali, il concessore licenza può decidere di:

- a) Valutare personalmente le informazioni presentate dal richiedente licenza, nel qual caso deve eseguire la valutazione come indicato nell'allegato I.4.2, oppure
- b) Affinché i revisori indipendenti eseguano le procedure di valutazione in conformità con ISRS 4400, nel qual caso il concessore licenze deve valutare le informazioni presentate dal richiedente licenza (in particolare le tabelle dei debiti e i relativi documenti giustificativi) e rivedere la relazione del revisore dei conti. Il concessore licenza può effettuare ogni ulteriore valutazione che ritenga necessaria, anche estendendo il campione o richiedendo ulteriori prove documentali al richiedente licenza

I.4.2 Indipendentemente dal fatto che la valutazione sia effettuata dal concessore licenze o da un revisore indipendente rispetto al criterio del "nessun debito scaduto" nei confronti di società calcistiche, impiegati e autorità sociali/fiscali, le seguenti procedure minime devono essere eseguite e descritte nella relazione del concessore licenze o del revisore:

- a) Ottenere le tabelle dei debiti al 31 marzo, presentate dal richiedente licenza a fronte degli obblighi da pagare entro il 28 febbraio (i.e. la tabella dei trasferimenti, la tabella dei dipendenti, la tabella sociale/fiscale e i relativi documenti giustificativi)
- b) eseguire le operazioni necessarie (compresa la determinazione della dimensione del campione) per valutare la completezza e l'accuratezza dei bilanci riportati ed emettere una conclusione in merito a ciascuno dei processi eseguiti;
- c) Verificare la completezza dell'eventuale saldo scaduto segnalato dal richiedente licenza alla data del 28 febbraio
- d) Verificare la liquidazione di eventuali debiti scaduti tra il 28 febbraio e il 31 marzo, e
- e) Individuare l'eventuale saldo scaduto al 31 marzo

I.4.3 In relazione al criterio di assenza di "debiti scaduti" nei confronti della UEFA e del concessore licenza, il concessore licenza deve eseguire, come minimo, le seguenti procedure di valutazione:

- a) Esaminare tutte le informazioni ricevute dalla UEFA in merito agli importi scaduti in sospeso, dovuti dai club affiliati al concessore licenza, e verificare la liquidazione di qualsiasi saldo scaduto tra il 28 febbraio e il 31 marzo, e
- b) Effettuare ogni ulteriore valutazione e richiedere al richiedente licenza ogni ulteriore prova documentale che si ritiene necessaria

I.5 Valutazione della dichiarazione scritta prima delle decisioni sulle licenze

I.5.1 Per quanto riguarda la dichiarazione scritta, il licenziante deve leggere e considerare l'impatto di qualsiasi cambiamento significativo verificatosi in relazione ai criteri del club licensing

I.5.2 In relazione alla dichiarazione scritta, il concessore licenza deve leggere e considerare l'informativa in relazione a qualsiasi evento o condizione di maggiore rilevanza economica, unitamente al bilancio, alle informazioni finanziarie future e ad ogni ulteriore prova documentale fornita dal richiedente licenza.

I.5.3 Il concessore licenza deve valutare la capacità del club di continuare come impresa in attività almeno fino al termine della stagione delle licenze. La Licenza UEFA deve essere rifiutata se, sulla base delle informazioni finanziarie che il concessore licenza ha valutato, a giudizio del concessore licenza, il richiedente licenza potrebbe non essere in grado di continuare come azienda in attività almeno fino alla fine della stagione della licenza.

I.5.4 Se il richiedente licenza (o il membro registrato dell'FSGC che ha un rapporto contrattuale con il richiedente licenza ai sensi dell'articolo 14 12) o qualsiasi società madre del richiedente licenza inclusa nel perimetro di rendicontazione sta/stava cercando protezione o ha ricevuto/sta ancora ricevendo protezione dai suoi creditori ai sensi di leggi o regolamenti (incluse procedure di

amministrazione volontaria o obbligata) nei 12 mesi precedenti la stagione della licenza, o sta ricevendo protezione al momento della valutazione, la licenza deve essere rifiutata. A scanso di equivoci, la licenza deve essere rifiutata anche se l'entità interessata non riceve più tutela dai suoi creditori al momento dell'adozione della decisione sulla licenza.

I.6 Valutazione delle informazioni finanziarie future

I.6.1 Per quanto riguarda le informazioni finanziarie future, il concessore licenza deve valutare se il richiedente licenza presenta o meno la condizione di cui all'articolo 72. Se il richiedente licenza è tenuto a presentare informazioni finanziarie future, il concessore licenza può decidere:

- a) valutare le informazioni presentate dal richiedente licenza, nel qual caso il concessore licenza deve effettuare la valutazione secondo l'allegato I.6.2 sottostante, oppure
- b) fare in modo che i revisori indipendenti eseguano le procedure di valutazione in conformità con ISRS 4400, nel qual caso il concessore licenza deve rivedere la relazione del revisore per assicurarsi che abbiano eseguito le procedure di valutazione come descritto nell'allegato I.6.2 seguente

I.6.2. La valutazione delle informazioni finanziarie future deve includere, come minimo, le seguenti procedure:

- a) Controllare che le informazioni finanziarie future siano matematicamente accurate;
- b) Determinare mediante la discussione con il management del richiedente licenza direttore e la revisione delle informazioni finanziarie future se le informazioni finanziarie future sono state preparate usando le ipotesi descritte ed i rischi;
- c) Controllare che il bilancio di apertura contenuto all'interno delle informazioni finanziarie future sia coerente con il foglio di bilancio mostrato nel bilancio finanziario annuale dell'anno precedente o del bilancio intermedio (se quest'ultimo è stato presentato); e
- d) Controllare che le informazioni finanziarie future siano state formalmente approvate dal comitato esecutivo del richiedente la licenza, mediante una dichiarazione da parte della direzione del richiedente licenza secondo cui i documenti presentati sono completi, accurati e conformi al presente regolamento;
- e) Qualora applicabile: esaminare i corrispondenti documenti di supporto, come ad esempio, accordi con sponsor, garanzie bancarie, verbali del consiglio direttivo della società, documentazioni bancarie, aumenti di capitale.

I.6.3 Il concessore licenza deve valutare la liquidità del richiedente licenza, ovvero la disponibilità di contanti dopo aver tenuto conto degli impegni finanziari e della sua capacità di mantenere la continuità aziendale almeno fino al termine della stagione delle licenze. La licenza deve essere rifiutata se, sulla base delle informazioni finanziarie che il concessore licenza ha valutato, a giudizio del concessore licenza, il richiedente licenza potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri impegni finanziari alla scadenza e continuare a funzionare almeno fino alla fine della stagione delle licenze

I.7 Valutazione della documentazione di monitoring per i requisiti di solvibilità

I.7.1 Per quanto riguarda i requisiti relativi ai debiti scaduti (verso club di calcio, impiegati, autorità fiscali e sociali) il concessore licenza deve garantire, come minimo, le seguenti procedure di valutazione:

- a) Leggere le informazioni complete sui debiti dei richiedenti licenza e indagare con loro se vi sono informazioni, per quanto riguarda i debiti verso altri club, impiegati e autorità sociali/fiscali, incomplete e/o inaccurate in base alla conoscenza attuale che il concessore licenza ha del richiedente licenza dal club licensing e/o altre fonti ragionevoli.
- b) Confermare che tutti i documenti giustificativi richiesti siano stati allegati alla presentazione del richiedente licenza

I.7.2 Il concessore licenza deve confermare al CFCB e/o all'amministrazione UEFA i risultati delle procedure di valutazioni soprantanti.